

TARIFFA RCA UNIFICATA**NORME TARIFFARIE****edizione 1 LUGLIO 2024****NT RCA (U) 07.2024 VERS.172.0**

**Il presente fascicolo è ad uso riservato della rete di vendita
e non è disponibile per il pubblico**

Allianz S.p.A.
Sede Legale
Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano
Telefono +39 02 7216.1
Fax +39 02 2216.5000
allianz.spa@pec.allianz.it
www.allianz.it

Direzione Generale e uffici
Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano
Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste
C.F. e Registro Imprese di Milano
n. 05032630963 - Rappresentante
del Gruppo IVA Allianz
con P.IVA n. 01333250320

Capitale Sociale euro 403.000.000 i.v.
Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00152
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz
Albo Gruppi Assicurativi n. 018
Società con unico socio soggetta alla
direzione e coordinamento di
Allianz SE - Monaco

1	OBIETTIVO	5
2	VALIDITA'	5
3	CAMPO DI APPLICAZIONE	5
4	DEFINIZIONI	5
5	RIFERIMENTI	5
6	RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO	5
6.1	Avvertenze	5
6.1.1	Rischi direzionali	5
6.1.2	Dati relativi al veicolo ed all'intestatario al P.R.A.	6
6.1.3	Retrodatazione decorrenza polizza	6
6.1.4	Passaggio di tariffa	6
6.1.5	Intestazione del veicolo a minore.....	6
6.1.6	Intestazione del veicolo a due o più persone (fisiche o giuridiche).....	6
6.1.7	Casi particolari relativi al diritto di proprietà	6
6.1.8	Veicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica in convenzione.....	6
6.2	Norme comuni a tutti i settori	6
6.2.1	Guida libera.....	6
6.2.2	Guida esperta (valida per autovetture, motocicli, ciclomotori)	7
6.2.3	Durata del contratto	7
6.2.4	Contratti di durata inferiore ad un anno	7
6.2.5	Sospensione in corso di contratto	7
6.2.6	Proprietario del rimorchio diverso da quello della motrice	8
6.2.7	Veicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose.....	9
6.2.8	Trasferimento della proprietà del veicolo (Art.171 del Codice delle Assicurazioni)	9
6.2.9	Cessazione di rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo (Art.103 Codice della Strada)	9
6.2.10	Veicolo consegnato in "conto vendita"	9
6.2.11	Attestazione dello stato del rischio	9
6.2.12	Diritto di Rivalsa e "Protezione rivalsa"	9
6.2.13	Diritto di Rivalsa e "Protezione rivalsa veicoli trasporto cose"	10
6.2.14	Classi di merito	10
6.2.15	VANTAGGI LAVORO & AFFARI	12
6.2.16	Diritto di ripensamento a favore del contraente (valido solo per rischi nuovi con data di emissione a partire dal 1 luglio 2014)	12
6.3	Settore I (Bonus Malus, Nuova 4R, Ultra 4R) e Settore II (Bonus Malus)13	
6.3.1	Definizioni	13
6.3.2	Sistema "Bonus Malus" (Settori I e II)	13
6.3.3	Sistema "Nuova 4R" - (Settore I).....	13
6.3.4	ULTRA 4R – Bonus Malus versione con franchigia fissa	14
	(Offerta soggetta a limitazioni)	14
6.3.5	Allianz Lithium	15
6.3.6	Contratto Base.....	15
6.3.7	Regole di ingresso	16
6.3.8	Garanzia "Indennità Danno Totale"	16
6.3.9	Danni alle cose dei terzi trasportati per autovetture da noleggio con conducente ed autotassametri.....	16
6.3.10	Locazione di autovetture con conducente	16
6.3.11	Locazione di autovetture senza conducente	17

6.3.12	Rimorchi	17
6.3.13	Protezione Bonus autovetture (non applicabile per la formula N4R)...	17
6.3.14	Urto o collisione con veicolo non assicurato	18
6.3.15	Accordo per il Risarcimento in forma specifica garanzia RCA	18
6.3.16	POLIZZA PATTO PER I GIOVANI (non acquistabile con la formula Nuova 4R)	18
6.3.17	AUTOTASSAMETRI - TAXI (non assumibili con la formula Nuova 4R).	20
6.3.18	Autovetture adibite a scuola guida	20
6.3.19	Scuolabus – Miniscuolabus.....	20
6.3.20	Trasporto portatori di handicap	20
6.3.21	Premi minimi e premi massimi	20
6.3.22	Frazionamento premio	20
6.3.23	Tariffe applicabili	20
6.4	Settore III	20
6.4.1	Definizioni	20
6.4.2	Autobus senza rimorchio	21
6.4.3	Rimorchi	21
6.4.4	Autocarri adibiti al trasporto di persone	21
6.4.5	Autobus per usi speciali (esclusa scuola guida)	21
6.4.6	Autobus a trazione elettrica	21
6.4.7	Autobus adibiti esclusivamente a scuola guida	22
6.4.8	Danni alle cose di terzi trasportati.....	22
6.4.9	Treni lillipuziani (su ruote gommate)	22
6.4.10	Frazionamento premio	22
6.4.11	Tariffe applicabili	22
6.5	Settore IV	22
6.5.1	Definizioni	22
6.5.2	Rimorchi	22
6.5.3	Trasporto di merci pericolose e lubrificanti	23
6.5.4	Estensione dell'assicurazione alle operazioni di carico e scarico	24
6.5.5	Autocarri adibiti al trasporto di persone	24
6.5.6	Ciclomotori a tre ruote targati adibiti al trasporto di cose e persone ..	24
6.5.7	Noleggio o locazione	24
6.5.8	Veicoli attrezzati allo sgombero della neve	24
6.5.9	Autocarri adibiti esclusivamente a scuola guida.....	24
6.5.10	Trattori stradali destinati esclusivamente al traino di rimorchi	25
6.5.11	Veicoli ad uso speciale o per trasporti specifici	25
6.5.12	Premi minimi e premi massimi	26
6.5.13	Frazionamento premio	27
6.5.14	Tariffe applicabili	27
6.6	Settore V	27
6.6.1	Definizioni	27
6.6.2	Motocicli, motocarrozette e tricicli senza trasportati	27
6.6.3	Motocicli e tricicli adibiti esclusivamente a scuola guida.....	28
6.6.4	Ciclomotori due o tre ruote e quadricicli adibiti ad uso scuola guida ..	28
6.6.5	Motocicli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose	28
6.6.6	Motocarrozette da noleggio con conducente o ad uso pubblico o ad uso taxi	28
6.6.7	Locazione di ciclomotori senza conducente	28
6.6.8	Locazione o noleggio senza conducente di motocicli, motocarrozette, motoslitte, tricicli e quadricicli	28
6.6.9	Rimorchi	28
6.6.10	Motoslitte	28
6.6.11	Veicoli del settore V azionati elettricamente	29

6.6.12	Quadricicli Trasporto persone	29
6.6.13	Ciclomotori abilitati al trasporto del passeggero	29
6.6.14	Motocicli, motocarrozette, tricicli e quadricicli oltre 6 KW e fino a 15 KW omologati al trasporto di più di due persone	29
6.6.15	Protezione Bonus motocicli e ciclomotori	29
6.6.16	Sconto "Già assicurato autovettura" (solo motocicli)	30
6.6.17	Premi minimi e premi massimi	30
6.6.18	Frazionamento premio motocicli	30
6.6.19	Tariffe applicabili	30
6.7	SETTORE VI.....	30
6.7.1	Definizioni	30
6.7.2	Tipologie di veicolo	30
6.7.3	Macchine operatrici e gatti delle nevi utilizzati come sgombraneve....	31
6.7.4	Rimorchi	31
6.7.5	Frazionamento premio	31
6.7.6	Tariffe applicabili	31
6.8	Settore VII.....	31
6.8.1	Definizioni	31
6.8.2	Rimorchi	31
6.8.3	Macchine agricole utilizzate come sgombraneve	32
6.8.4	Frazionamento premio	32
6.8.5	Tariffe applicabili	32

1 OBIETTIVO

Questo documento riporta le regole operative ed assuntive necessarie per una corretta assunzione del rischio.

2 VALIDITA'

Le Norme riportate nel presente documento valgono per i **rischi nuovi e rinnovi di polizze** di nuova emissione con data di emissione dal:

- **I e II Settore – formula tariffaria Bonus Malus:** 1 febbraio 2011 (per il prodotto "Patto per i Giovani dal 1 novembre 2011);
- **I Settore – formula tariffaria Nuova 4R:** 1 febbraio 2012;
- **IV Settore:** 1 maggio 2011;
- **III, V, VI e VII Settore:** 1 luglio 2011.

3 CAMPO DI APPLICAZIONE

I rischi costituiti da almeno 20 veicoli intestati al medesimo proprietario/contraente, ancorché singolarmente considerati, non sono riconducibili per le loro caratteristiche alla presente tariffa. La relativa quotazione è quindi riservata alla Direzione, che la effettuerà di volta in volta in relazione a tali specifiche caratteristiche.

Le norme riportate nel presente documento valgono per le polizze emesse a copertura di rischi singoli. Per le polizze emesse con codici flotta oppure di autorizzazione o convenzione valgono le presenti Norme, salve le ipotesi in cui specifiche deroghe siano state preventivamente autorizzate dalla Direzione.

4 DEFINIZIONI

C.V.T. Corpi Veicoli Terrestri (Auto Rischi Diversi)

R.C.A. Responsabilità Civile Auto

5 RIFERIMENTI

[1] Set Informativo

6 RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

6.1 Avvertenze

6.1.1 Rischi direzionali

Le regole contenute nelle seguenti **Norme Tariffarie** e le Condizioni Generali di assicurazione non si applicano alle sotto elencate fattispecie di rischio:

- contratti cumulativi con i quali si assicurano più veicoli anche se riferiti al medesimo contraente quando il loro numero complessivo sia uguale o superiore alle **20** unità;
- contratti acquisiti dall'Impresa attraverso pubblica gara, o indagini di mercato equiparabili a pubblica gara e/o licitazioni pubbliche;
- contratti relativi a convenzioni e accordi stipulati dall'Impresa che prevedono per gli aderenti l'applicazione di tariffe diverse rispetto a quelle pubblicate;
- contratti relativi ad autobus e filobus in servizio di linea extraurbano, autobus extraurbano ad uso pubblico e in servizio pubblico urbano;
- contratti relativi a treni lillipuziani (su ruote gommate);
- contratti relativi ad autocarri adibiti esclusivamente al trasporto di marmi in blocco;
- contratti relativi a veicoli adibiti al trasporto di sostanze radioattive;
- contratti relativi a trattori stradali;
- contratti relativi ad autospurghi, autospazzatrici, autoinnaffiatrici (lavacassonetti), trasporto immondizie, nettezza urbana in genere, ciclomotori e motoveicoli attrezzati con spazzatrice o innaffiatrice;
- contratti relativi a motocarrozze, tricicli e quadricicli oltre 4 e fino a 15 Kw omologati al trasporto di più di due persone;
- contratti relativi a targhe prova.

La tariffazione dei rischi sopraindicati è attività esclusiva della Direzione dell'Impresa che si riserva la facoltà di quotarli di volta in volta avuto riguardo della loro particolarità.

6.1.2 Dati relativi al veicolo ed all'intestatario al P.R.A.

Dalla carta di circolazione, dal certificato di proprietà e dagli altri documenti ufficiali si desumono i dati tecnici del veicolo (cilindrata, KW, numero posti, peso complessivo a pieno carico, peso massimo rimorchiabile, peso in ordine di marcia, tara, potenza fiscale in CV, uso, alimentazione, numero di marce, ecc.) ed i dati relativi all'intestatario al P.R.A. (nominativo, residenza o sede legale, Codice Fiscale e/o Partita I.V.A., Codice di attività, età, ecc.) o all'intestatario temporaneo (come ad esempio il comodatario). I dati tecnici del veicolo non desumibili dalla carta di circolazione, dal certificato di proprietà e dagli altri documenti ufficiali si rilevano dai dati forniti dalle case costruttrici.

6.1.3 Retrodatazione decorrenza polizza

Non sono ammesse retrodatazioni di polizza, salvo quelle che potrebbero rendersi necessarie per la sistemazione di errori occorsi in fase di emissione di polizza, sempre che non siano nel frattempo intervenuti sinistri.

L'autorizzazione alla retrodatazione dovrà essere concordata con gli uffici assuntivi, prima di effettuare qualsiasi operazione contabile.

6.1.4 Passaggio di tariffa

Qualora per lo stesso settore tariffario sia possibile la scelta tra due o più forme tariffarie, il passaggio da una forma tariffaria ad un'altra può essere effettuato esclusivamente alla scadenza annua del contratto.

6.1.5 Intestazione del veicolo a minore

Nel caso di intestazione del veicolo ad un minore, il premio dovrà essere calcolato facendo riferimento ad un soggetto che presenti i requisiti di età minimi previsti dal vigente Codice della Strada per la guida del veicolo da assicurare.

6.1.6 Intestazione del veicolo a due o più persone (fisiche o giuridiche)

Nel caso in cui il veicolo sia intestato a due o più persone (fisiche o giuridiche), il premio dovrà essere calcolato sul rischio maggiore, in base alla tariffa in vigore alla data di decorrenza della polizza.

Nel caso di intestazione del veicolo a due o più persone fisiche, qualora uno degli intestatari non abbia i requisiti di età previsti dal vigente Codice della Strada per la guida del veicolo da assicurare, il premio dovrà essere calcolato comunque sul soggetto più giovane di età. In questi casi si fa riferimento all'età minima prevista dalla legge per la guida del veicolo (esempio per autovetture: fascia 0-18).

6.1.7 Casi particolari relativi al diritto di proprietà

- **Autoveicoli in leasing:** la figura considerata è quella del locatario e non del locatore (Proprietario);
- **Autoveicoli in comunione dei beni:** la figura considerata è quella del Proprietario indicato sulla carta di circolazione;
- **Autoveicoli di proprietà di assicurati iscritti all'A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero):** il coefficiente territoriale considerato è quello relativo al domicilio italiano dell'assicurato residente all'estero.

6.1.8 Veicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica in convenzione

Per veicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica assunti con codice di convenzione non è previsto il cumulo delle riduzioni tariffarie derivanti rispettivamente dal coefficiente legato al tipo di alimentazione e dalla riduzione prevista dalla singola convenzione; trova, pertanto, applicazione la maggiore delle due riduzioni.

6.2 Norme comuni a tutti i settori

6.2.1 Guida libera

La garanzia opera se alla guida del veicolo vi è qualsiasi conducente, anche occasionale, indipendentemente dall'età.

La copertura è operante se in polizza viene espressamente richiamata la Condizione Aggiuntiva **"GUIDA LIBERA"**.

6.2.2 Guida esperta (valida per autovetture, motocicli, ciclomotori)

La garanzia opera se alla guida del veicolo vi è:

- il proprietario dello stesso anche se di età inferiore a 26 anni, purchè abilitato alla guida secondo la normativa vigente;
- qualsiasi conducente, anche occasionale, purché di età non inferiore ai 26 anni compiuti.

Se al momento del sinistro, alla guida del veicolo vi era persona di caratteristiche diverse da quelle sopra rappresentate, fermo il risarcimento ai terzi danneggiati, l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa con il limite massimo di Euro 5.000,00.

La copertura è operante se in polizza viene espressamente richiamata la Condizione Aggiuntiva "**GUIDA ESPERTA**".

6.2.3 Durata del contratto

Per effetto del D.L. 18 ottobre 2012 nr. 179 – "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" convertito, con alcune modifiche, nella Legge n.221/2012 del 18/12/2012, tutte le polizze RCA (rischi nuovi e rinnovi) hanno le seguenti caratteristiche:

- **durata annuale** della polizza e sua risoluzione alla scadenza anche in assenza di preventiva disdetta; non verrà attivata alcuna procedura di recupero del premio neppure a fronte di polizze gravate da vincolo - leasing e simili - riguardo alle quali è onere dell'Agenzia che amministra il contratto informare tempestivamente l'ente finanziatore del mancato rinnovo;
- **estensione automatica dell'efficacia** della polizza fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza; tale estensione vale anche in presenza di disdetta da parte del Cliente o dell'Impresa e viene meno soltanto nel caso in cui a copertura dello stesso rischio venga stipulato, con l'Impresa o con altra Compagnia, un nuovo contratto;
- **possibilità di proroga (rinnovo)** della polizza per un'ulteriore annualità attraverso il pagamento del premio proposto.

Ai contratti assicurativi stipulati in abbinamento ad una polizza R.C. Auto verrà applicata la stessa impostazione prevista per i contratti RC Auto e non avranno, pertanto, il tacito rinnovo.

6.2.4 Contratti di durata inferiore ad un anno

Per i contratti di durata continuativa inferiore ad un anno è dovuto un premio corrispondente al periodo di tempo per il quale dovrà valere la garanzia, con una maggiorazione stabilita dall'Impresa in base alla tariffa in vigore.

Non sono ammesse polizze temporanee di durata superiore a 6 mesi o, limitatamente ai veicoli del settore VII, di durata inferiore a 60 giorni (Art.130 D.L. 10 Settembre 1993 n. 360).

Per le assicurazioni di veicoli stipulate nelle forme tariffarie "Bonus/Malus; "Bonus Malus autocarri fino a 60 qli", "Bonus Malus autocarri oltre 60 qli", "Bonus/Malus motocarri", Tariffa fissa con maggiorazione per sinistrosità Pejus", "Bonus/Malus motocicli e ciclomotori", i criteri per la determinazione della classe di merito sono quelli stabiliti nelle relative Condizioni di Assicurazione.

Alla scadenza del contratto non si applicano le normali regole evolutive della classe di merito previste dalle relative Condizioni di Assicurazione. Per le assicurazioni stipulate successivamente per lo stesso veicolo nella medesima forma tariffaria, la classe di merito di ingresso è determinata in base alle regole previste dalle relative Condizioni di Assicurazione.

Non sono ammesse proroghe.

Sono ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di cambio di residenza del proprietario o della sede legale della Società. Qualora la variazione comporti un aumento di premio si procede al conguaglio anche della maggiorazione del 15%; in caso di diminuzione del premio si procede unicamente al conguaglio dello stesso e non anche al conguaglio della maggiorazione.

Nell'ipotesi di trasferimento della proprietà del veicolo, è ammessa la cessione del contratto.

Nel contratto viene richiamata la Condizione Aggiuntiva: "**RISCHI DI DURATA INFERIORE AD UN ANNO**".

Relativamente alle **polizze RCA + ARD di durata inferiore ad un anno** l'emissione del contratto va considerata **Rischio Direzionale**. Il premio relativo alla componente ARD deve essere pagato per intero (annuo) senza sovrappremio per temporaneità.

6.2.5 Sospensione in corso di contratto

Istituto della sospensione disciplinato ex D. lgs. 184/2023, in vigore dal 23.12.2023.

Nel corso dell'annualità assicurativa il contratto può essere sospeso per un **periodo che, complessivamente, non abbia durata superiore a 10 mesi** (11 mesi per i veicoli di interesse storico e collezionistico).

Il rispetto della durata massima del periodo di sospensione può essere soddisfatto mediante:

- un'unica sospensione della durata pari a 10 mesi continuativi (11 mesi per i veicoli di interesse storico e collezionistico);
- più sospensioni richieste nel corso della medesima annualità assicurativa, le cui rispettive durate sommate assieme esauriscono i 10 mesi (11 mesi per i veicoli di interesse storico e collezionistico).

La sospensione del contratto è subordinata alla presentazione all'Impresa della relativa "*Richiesta di sospensione*" nella quale sono riportate la data di inizio e di termine del periodo di sospensione; l'Impresa, a sua volta, rilascia al contraente la "*Ricevuta di presa in carico della richiesta di sospensione*", a conferma dell'invio alla Motorizzazione del relativo movimento, ai fini della registrazione nella Banca dati di settore.

La sospensione ha effetto dalla data di inizio del periodo di sospensione indicata dal contraente nella "*Richiesta di sospensione*" ed è certificata dall'Impresa con la "*Ricevuta di presa in carico della richiesta di sospensione*".

Il termine del periodo di sospensione, inizialmente comunicato, può essere prorogato più volte, nel rispetto del limite di durata complessiva non superiore a 10 mesi (11 mesi per i veicoli di interesse storico e collezionistico), con comunicazione formale da presentarsi all'Impresa almeno 10 giorni (5 giorni per i veicoli di interesse storico e collezionistico) prima della scadenza del termine stesso.

Non è possibile sospendere il contratto:

- **in caso di contratti di durata inferiore all'anno;**
- **a seguito di furto o rapina del veicolo assicurato.**

Se vendita, consegna in conto vendita, demolizione, esportazione definitiva, distruzione, furto o rapina intervengono durante il periodo di sospensione, il Contraente informa l'Impresa, consegna la relativa documentazione prevista a comprova e può chiedere alternativamente:

- la riattivazione del contratto per un diverso veicolo della stessa tipologia e intestato al medesimo proprietario;
- la risoluzione del contratto per cessazione del rischio. In questo caso il contratto è risolto ed il rimborso del premio pagato e non goduto, detratta la quota parte di imposte e contributi, viene calcolato a far data dal giorno di inizio del periodo di sospensione indicato nella "*Richiesta di sospensione*".

La riattivazione del contratto avviene mediante emissione di nuovi documenti assicurativi:

- con data di decorrenza pari a quella del termine del periodo di sospensione indicato dal contraente nella "*Richiesta di sospensione*" e certificata dall'Impresa con la "*Ricevuta di presa in carico della richiesta di sospensione*";
- con scadenza annua prorogata per un periodo corrispondente all'effettivo periodo di sospensione, anche tenuto conto delle proroghe eventualmente richieste e comunque nel rispetto del limite di durata complessiva non superiore a 10 mesi (11 mesi per i veicoli di interesse storico e collezionistico).

Il Contraente può richiedere l'anticipazione della data di riattivazione del contratto rispetto a quella inizialmente indicata nella "*Richiesta di sospensione*".

Al momento della riattivazione, il calcolo del premio viene determinato tenendo conto:

- della tariffa applicata sulla polizza sospesa, se il veicolo assicurato rimane il medesimo;
- della tariffa in vigore alla data della sospensione, se la riattivazione avviene a favore di diverso veicolo;
- di eventuali conguagli, ove previsti.

6.2.6 Proprietario del rimorchio diverso da quello della motrice

La garanzia prevede la copertura della responsabilità del proprietario di rimorchio trainato da motrice di proprietà di terzi.

• **Polizze settori I, II e IV emesse dall' 1/5/2011 e relativi rinnovi:**

Settori I e II

La copertura/estensione è in abbinamento obbligatorio alla garanzia "rischio statico" e determina una maggiorazione al premio relativo al rischio statico in percentuale prevista alla tariffa in vigore.

La garanzia deve essere richiamata in polizza (Condizione Aggiuntiva "**RIMORCHIO AFFIDATO A TERZI - GARANZIA INTEGRATIVA DEL RISCHIO DA CIRCOLAZIONE**").

Settore IV:

La copertura è prestata gratuitamente in abbinamento obbligatorio alla garanzia "Rischio statico".

• **Polizze altri settori emesse dall' 1/7/2011 e relativi rinnovi:**

Settori III, VI, VII:

La copertura è prestata gratuitamente in abbinamento obbligatorio alla garanzia "Rischio statico".

6.2.7 Veicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose

- a) Per autoveicoli destinati a trasporto promiscuo (persone e cose) di peso complessivo a pieno carico sino a 35 q.li (di 45 q.li nel caso di autoveicoli a motorizzazione elettrica) e capaci di contenere al massimo 9 posti (compreso quello del conducente), (Art 54, lett. c) del Codice della Strada) si applicano le forme tariffarie del Settore I (autovetture) e i premi previsti dallo stesso settore per i corrispondenti scaglioni di potenza e provincia di residenza o sede legale del proprietario. Anche a questi veicoli viene estesa gratuitamente la copertura "Carico e scarico" con operazioni manuali. Sono in garanzia i danni involontariamente provocati a terzi nel corso di operazioni di carico e scarico, purché eseguite manualmente (senza l'ausilio di nessun mezzo meccanico). La copertura non è operante per i veicoli targati "C.R.I." e i veicoli e i rimorchi a noleggio o locazione (con o senza conducente).
- b) Per i motoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e di cose (Art. 53, lett. c) del Codice della Strada) si applicano i premi previsti per i motocicli di pari cilindrata e provincia di residenza o sede legale del proprietario.

6.2.8 Trasferimento della proprietà del veicolo (Art.171 del Codice delle Assicurazioni)

Per la disciplina del Trasferimento della proprietà del veicolo si rimanda integralmente a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione.

Si precisa che, nell'ipotesi di **cessione del contratto** all'acquirente del veicolo, il contratto ceduto si risolve alla prima scadenza annua, senza che venga rilasciata l'attestazione dello stato del rischio.

Qualora l'acquirente del veicolo intenda, alla scadenza annua, continuare ad assicurare il veicolo, si dovrà emettere un rischio nuovo in classe di merito di ingresso CU 14.

La parte di premio pagata e non goduta da restituire all'Assicurato deve essere calcolata a partire dalla data di effetto di annullamento della polizza.

6.2.9 Cessazione di rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo (Art.103 Codice della Strada)

Per la disciplina della Cessazione di rischio si rimanda a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione.

La parte di premio pagata e non goduta da restituire all'Assicurato deve essere calcolata a partire dalla data di effetto di annullamento della polizza.

6.2.10 Veicolo consegnato in "conto vendita"

Nel caso di documentata cessione in conto vendita del veicolo, la parte di premio pagata e non goduta da restituire all'Assicurato deve essere calcolata a partire dalla data di effetto di annullamento della polizza.

6.2.11 Attestazione dello stato del rischio

(Art.134 del Codice delle Assicurazioni)

L'attestazione dello stato di rischio viene messa a disposizione del contraente in via telematica, nell'apposita sezione dell'area personale, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Per i contratti in scadenza dal mese di dicembre 2015 l'attestazione dello stato di rischio verrà messa a disposizione, con le stesse modalità, anche degli altri aventi diritto se diversi dal contraente (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario in caso di locazione finanziaria), così come previsto dall'art.134 del Codice delle Assicurazioni.

La normativa vigente prevede l'obbligo di indicare nelle attestazioni dello stato di rischio la classe di **conversione universale CU** (assegnazione e provenienza) per tutti i contratti che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione.

Per la disciplina dell'attestazione dello stato di rischio si rimanda a quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione RCA.

6.2.12 Diritto di Rivalsa e "Protezione rivalsa"

La Condizione Aggiuntiva "**PROTEZIONE RIVALSA**" è acquistabile a pagamento.

Acquistando la condizione "Protezione Rivalsa" l'impresa:

a) rinuncia al diritto di rivalsa nei seguenti casi:

- se il conducente non è abilitato alla guida secondo le disposizioni in vigore, tranne il caso in cui il conducente non abbia mai conseguito nessuna abilitazione alla guida del veicolo assicurato;
- per danni subiti dai terzi trasportati - esclusi i trasportati su veicolo con targa in prova - se il trasporto non è stato effettuato in conformità delle disposizioni vigenti, o alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza.

b) limita il diritto di rivalsa all'importo massimo di Euro 5.000,00

- se il veicolo è guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti sanzionata per tale ragione in via definitiva ai sensi dell'articolo 187 del Codice della Strada."

Negli altri casi l'impresa eserciterà sempre il diritto di rivalsa.

6.2.13 Diritto di Rivalsa e "Protezione rivalsa veicoli trasporto cose"

La Condizione Aggiuntiva "**PROTEZIONE RIVALSA VEICOLI TRASPORTO COSE**" - disponibile a pagamento - è dedicata alle seguenti categorie di veicoli, immatricolati per trasporto cose o a uso speciale: autocarri, motocarri, tricicli, quadricicli.

Sottoscrivendo la "Protezione rivalsa veicoli trasporto cose" l'Impresa:

a) RINUNCIA al diritto di rivalsa nei seguenti casi:

- › se il conducente non è abilitato alla guida secondo le disposizioni in vigore, tranne il caso in cui il conducente non abbia mai conseguito alcuna abilitazione alla guida del veicolo assicurato;
- › per danni subiti dai terzi trasportati - esclusi i trasportati su veicolo con targa in prova - se il trasporto non è stato effettuato in conformità delle disposizioni vigenti, o alle indicazioni della carta di circolazione;
- › se il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza sanzionata per tale ragione in via definitiva ai sensi dell'articolo 186 del Codice della Strada;
- › per danni causati a terzi se il conducente del veicolo è stato sanzionato in via definitiva per violazione di uno dei seguenti articoli del Codice della Strada: articolo 167 "Trasporti di cose su veicoli a motore e rimorchi", o articolo 61 "Sagoma Limite", o articolo 164 "Sistemazione del carico sui veicoli".

b) LIMITA il diritto di rivalsa all'importo massimo di € 5.000:

- › se il veicolo è guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti sanzionata per tale ragione in via definitiva ai sensi dell'articolo 187 del Codice della strada.

6.2.14 Classi di merito

1) Sostituzione del contratto per cambio veicolo

La sostituzione del veicolo determina la sostituzione del contratto nelle ipotesi di alienazione, distruzione, demolizione, esportazione definitiva e consegna in conto vendita del veicolo Assicurato.

La classe di merito di assegnazione del nuovo veicolo è quella individuata in base alle regole delle Condizioni di Assicurazione.

La sostituzione deve essere effettuata con restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde ed a condizione che venga esibita la seguente documentazione:

a) ALIENAZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO

L'Assicurato è tenuto ad esibire l'atto di vendita ovvero l'atto di cessione a titolo gratuito.

Se il veicolo alienato è un ciclomotore o un quadriciclo fino a 6 KW l'Assicurato è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione ai sensi degli artt.1892 - 1893 c.c. attestante la vendita ovvero la cessione a titolo gratuito del veicolo.

b) DISTRUZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO

L'Assicurato è tenuto ad esibire attestazione del PRA che certifichi la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione.

Se il veicolo distrutto è un ciclomotore o un quadriciclo fino a 6 KW l'Assicurato è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione ai sensi degli artt.1892 - 1893 c.c. attestante la distruzione del veicolo Assicurato.

c) DEMOLIZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO

Nel caso di demolizione del veicolo, il contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo copia del certificato di cui all'art.46, comma 4, del Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997 n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione.

d) ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO ASSICURATO

L'Assicurato è tenuto ad esibire attestazione del PRA che certifichi la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione.

Se il veicolo esportato è un ciclomotore o un quadriciclo fino a 6 KW l'Assicurato è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione ai sensi degli artt.1892 - 1893 c.c. attestante l'esportazione definitiva del veicolo Assicurato.

e) **CONSEGNA IN CONTO VENDITA DEL VEICOLO ASSICURATO**

L'Assicurato è tenuto ad esibire la documentazione che attesti la presa in consegna del veicolo da parte del concessionario ai fini della vendita.

Se il veicolo consegnato in conto vendita è un quadri ciclo fino a 6 KW l'Assicurato è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione ai sensi degli artt.1892 - 1893 c.c. attestante la consegna in conto vendita del veicolo Assicurato.

In tutti i casi sopra elencati la sostituzione può essere effettuata mantenendo la classe di merito maturata (se si tratta di veicolo appartenente allo stesso settore tariffario ed avente stessa tipologia) a condizione che il proprietario (locatario in caso di contratti di leasing) resti invariato, ad eccezione delle ipotesi in cui il proprietario del nuovo veicolo Assicurato sia un **familiare convivente** del proprietario originario, oppure nel caso delle società:

- **società di persone**, il passaggio di proprietà deve avvenire tra società e uno dei soci o viceversa;
- **società di capitali**, il passaggio di proprietà deve avvenire tra società e amministratore unico (o amministratore delegato) e viceversa.

2) Rischio nuovo per cambio tipologia veicolo e settore tariffario

Nei casi di:

- a) ALIENAZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO
- b) DISTRUZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO
- c) DEMOLIZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO
- d) ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO ASSICURATO
- e) CONSEGNA IN CONTO VENDITA DEL VEICOLO ASSICURATO

possono essere riconosciuti i precedenti assicurativi mediante la seguente operatività:

- annullamento della precedente polizza;
- emissione di un rischio nuovo per un veicolo di diversa tipologia appartenente a un diverso settore tariffario a condizione che il proprietario sia sempre la stessa persona.

3) Furto del veicolo

Nell'ipotesi di **furto** del veicolo assicurato la classe di merito acquisita può essere mantenuta secondo la seguente disciplina.

L'assicurato mantiene la classe di merito con le distinzioni che seguono in ordine alle formalità a cui attenersi avuto riguardo al contenuto del contratto (tipologia di garanzie operanti in polizza):

a) **contratti con sola garanzia RCA** - il mantenimento della classe è previsto per le stesse casistiche e utilizzando le medesime opzioni (sostituzione o polizza nuova) precedentemente illustrate al paragrafo **n. 1 vendita, consegna in conto vendita del veicolo - cessazione dalla circolazione del veicolo - demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo del presente articolo 4 - Mantenimento della classe di merito.**

b) **contratti con RCA e garanzie ARD (auto rischi diversi)** - l'assicurato, entro i cinque anni di validità dell'attestato di rischio, può mantenere la classe di merito precedentemente maturata **utilizzando unicamente l'opzione di polizza nuova.** Attraverso la risoluzione del contratto originario e, **solo con contestuale** emissione di un **nuovo contratto**, può usufruire del mantenimento della classe di merito maturata anche il **familiare convivente** del proprietario originario o, se si tratta di società:

- **società di persone**, il passaggio di proprietà deve avvenire tra società e uno dei soci o viceversa;
- **società di capitali**, il passaggio di proprietà deve avvenire tra società e amministratore unico (o amministratore delegato) e viceversa.

In nessun caso la decorrenza del contratto, sia per quelli di nuova emissione che per quelli in sostituzione, può essere antecedente alla data di denuncia del furto.

A seguito di furto del veicolo non è in alcun caso ammessa la sospensione del contratto.

Nell'ipotesi in cui il veicolo rubato venga ritrovato e riproposto per essere Assicurato, il nuovo contratto sarà assegnato alla classe di merito prevista dalle relative Condizioni di Assicurazione.

6.2.15 VANTAGGI LAVORO & AFFARI

L'istituto prevede che per accedervi sia il contraente sia il proprietario siano persone giuridiche (aziende, società, ditte ecc.). Si distinguono due casi:

Aziende: contraente e proprietario sono entrambi persone giuridiche con la medesima partita IVA oppure con partite IVA diverse (fino ad un massimo di 3) aggregate dal medesimo **Codice Nucleo Azienda** che riconduce ad un unico riferimento partite IVA diverse (di norma questa aggregazione può avvenire quando le diverse aziende hanno in comune un socio o l'amministratore). Le partite IVA aggregate possono essere sostituite, ma ciò può avvenire una sola volta nel corso dell'anno vale a dire la partita IVA sostituita può essere a sua volta sostituita solo l'anno successivo.

Ditta individuale: contraente e proprietario devono coincidere ed avere pertanto il medesimo Codice Fiscale.

Nei suddetti casi, se presso l'Impresa sono contemporaneamente assicurati almeno due veicoli identificati dal medesimo **Codice Nucleo**, la polizza può usufruire dello **Sconto Quantità** che consiste in una riduzione del premio per ogni contratto stipulato riconducibile, tramite codice identificativo, alla medesima azienda o gruppo di aziende o ditta individuale. Per la concessione dello sconto al momento della stipula del contratto il veicolo da assicurare deve essere **indenne da sinistri nell'ultimo periodo di osservazione** (i veicoli di prima immatricolazione o acquistati usati e assicurati per la prima volta vanno considerati indenni da sinistri).

Lo **Sconto Quantità** varia in funzione del numero dei veicoli aggregati dal medesimo **Codice Nucleo**.

Rimangono escluse dal conteggio, e quindi anche dall'istituto "Vantaggi Lavoro & Affari", le seguenti tipologie di veicolo:

- **ciclomotori trasporto cose e trasporto persone**
- **quadricli fino a 6 KW**
- **golf car**
- **autotassametri**
- **targhe prova**
- **motoslitte e gatto delle nevi**
- **rimorchi in genere**
- **camper**
- **qualsiasi veicolo uso noleggio/locazione.**

L'applicazione dello **Sconto Quantità** segue le seguenti regole:

- lo sconto viene applicato al suo massimo fin dal primo veicolo Assicurato. In tal senso all'emissione del primo contratto deve essere contrattualizzato il numero complessivo dei veicoli che saranno assicurati nei successivi 9 mesi in quanto lo sconto è tarato sul numero veicoli che saranno assicurati;
- al termine dei 9 mesi, al **quietanzamento** di rinnovo di ogni singola polizza, viene effettuato il controllo dei veicoli effettivamente assicurati e nel caso sia inferiore alle dichiarazioni contrattuali il quietanzamento applica la corretta riduzione premio in funzione dei veicoli effettivamente assicurati;
- **al rinnovo** è richiesta l'indennità da sinistri per la concessione dello sconto;
- **in sostituzione** lo sconto va gestito con riferimento a quanto previsto per la sua concessione, pertanto:
 - **sostituzione in corso di contratto:** lo sconto operante sulla polizza sostituita viene trasferito sulla polizza sostituita
 - **sostituzione a scadenza annua:** per l'applicazione dello sconto vanno attivati i medesimi controlli derivanti dal quietanzamento.

6.2.16 Diritto di ripensamento a favore del contraente (valido solo per rischi nuovi con data di emissione a partire dal 1 luglio 2014)

Il contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 15 giorni dal pagamento del premio, a condizione che in detto periodo non sia avvenuto alcun sinistro, dandone comunicazione all'Agenzia che ha emesso il contratto.

Il contraente deve inoltre:

- restituire all'Agenzia i documenti assicurativi **originali** previsti nelle relative Condizioni Generali di Assicurazione e (ove presente un vincolo) il bene della società vincolataria;

- sottoscrivere l'apposita appendice che formalizza il recesso dal contratto.

Il rimborso del premio avviene con le seguenti modalità:

- se il recesso viene esercitato **prima della data di decorrenza** del contratto, l'Impresa restituisce il **premio corrisposto per intero al lordo di imposte e contributi**;
- se il recesso viene esercitato **dopo la data di decorrenza del contratto**, l'Impresa, a documentazione ricevuta, provvede al rimborso **del premio pagato e non fruito – al netto di imposte e contributi** – trattenendo la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto, ossia dalla data di decorrenza indicata in polizza alle ore 24 del giorno di restituzione dei documenti assicurativi.

Se un Assicurato Allianz che ha esercitato il diritto di ripensamento intende successivamente assicurare il medesimo veicolo si dovrà emettere un rischio nuovo e, qualora siano trascorsi 15 giorni dalla data del recesso l'Assicurato dovrà presentare dichiarazione di mancata circolazione relativamente al periodo che va dalla data del recesso alla data di decorrenza del nuovo contratto.

6.3 Settore I (Bonus Malus, Nuova 4R, Ultra 4R) e Settore II (Bonus Malus)

6.3.1 Definizioni

I presenti settori disciplinano le assicurazioni di veicoli a motore destinati al trasporto di persone e al trasporto promiscuo di persone e di cose elencati all'Art.54, lett. a) e c) del Codice della Strada.

6.3.2 Sistema "Bonus Malus" (Settori I e II)

La formula si articola in 18 classi di merito interne (tante quante sono le classi universali), di durata annuale, a ciascuna delle quali corrisponde un coefficiente di premio.

Accesso alla formula: l'ingresso a questa formula è consentito solo a contratti con decorrenza dal 1.2.2024.

Stipula contratto e assegnazione classe: i sinistri da considerare sono quelli che determinano la penalizzazione del contratto. Pertanto i sinistri riservati persone e paritari presenti in attestato non vanno presi in considerazione e l'annualità va ritenuta indenne da sinistri.

I sinistri paritari contrassegnati dalla sigla M (= malus) vanno presi in considerazione con la seguente modalità: le percentuali di responsabilità vanno sommate procedendo a ritroso nel tempo (partendo quindi dal sinistro più recente) e quando si arriva ad una percentuale cumulata superiore al 50% si conteggia 1 sinistro e si prosegue nella ricerca; se nel periodo residuo dell'Attestato sono presenti altri sinistri paritari contrassegnati con M per i quali la somma delle percentuali di responsabilità è inferiore o uguale al 50% va comunque aggiunto al conteggio 1 ulteriore sinistro. L'annualità alla quale riferire il sinistro conteggiato con le suddette modalità è quella del sinistro paritario M più recente.

Contratti in rinnovo e sinistri: le regole evolutive sono quelle delle classi universali e dipendono dal numero di sinistri penalizzati nel periodo di osservazione.

Per maggiori dettagli si rinvia alle "Regole di assegnazione della classe interna e corrispondente classe CU" presenti nel Set Informativo.

6.3.3 Sistema "Nuova 4R" - (Settore I)

La formula si articola in 18 classi di merito interne (tante quante sono le classi universali), di durata annuale, a ciascuna delle quali corrisponde un coefficiente di premio.

A ciascuna classe di merito (contraddistinta dalla lettera "Q" per distinguo rispetto alle classi B/M) è abbinata una percentuale di franchigia, opzionabile in tre possibili fasce e calcolata sul premio netto R.C.A.; all'importo di franchigia così calcolato è posto un tetto massimo predeterminato dalla tariffa (vedi tabella sotto), con possibilità di azzeramento esclusivamente nell'ambito dell'opzione 1.

Tabella dei limiti massimi di franchigia

Classe interna	Opzione franchigia 1	Opzione franchigia 2	Opzione franchigia 3
1Q	500 €	600 €	800 €
2Q	500 €	600 €	1.000 €
3Q	600 €	800 €	1.000 €
4Q	600 €	800 €	1.000 €
5Q	600 €	800 €	1.000 €
6Q	600 €	800 €	1.000 €
7Q	600 €	800 €	1.000 €
8Q	600 €	800 €	1.000 €
9Q	600 €	800 €	1.000 €
10Q	600 €	800 €	1.000 €
11Q	600 €	800 €	1.000 €
12Q	600 €	800 €	1.000 €
13Q	600 €	800 €	1.000 €
14Q	600 €	800 €	1.000 €
15Q	600 €	800 €	1.000 €
16Q	600 €	800 €	1.000 €
17Q	600 €	800 €	1.000 €
18Q	600 €	800 €	1.000 €

Accesso alla formula: l'ingresso a questa formula è consentito solo a contratti con decorrenza dal 1.2.2024.

Stipula contratto e assegnazione classe: i sinistri da considerare sono quelli che determinano la penalizzazione del contratto. Pertanto i sinistri riservati persone e paritari presenti in attestato non vanno presi in considerazione e l'annualità va ritenuta indenne da sinistri.

I sinistri paritari contrassegnati dalla sigla M (= malus) vanno presi in considerazione con la seguente modalità: le percentuali di responsabilità vanno sommate procedendo a ritroso nel tempo (partendo quindi dal sinistro più recente) e quando si arriva ad una percentuale cumulata superiore al 50% si conteggia 1 sinistro e si prosegue nella ricerca; se nel periodo residuo dell'Attestato sono presenti altri sinistri paritari contrassegnati con M per i quali la somma delle percentuali di responsabilità è inferiore o uguale al 50% va comunque aggiunto al conteggio 1 ulteriore sinistro. L'annualità alla quale riferire il sinistro conteggiato con le suddette modalità è quella del sinistro paritario M più recente.

Contratti in rinnovo e sinistri: le regole evolutive sono quelle delle classi universali e dipendono dal numero di sinistri penalizzati nel periodo di osservazione.

Per maggiori dettagli si rinvia alle "Regole di assegnazione della classe interna e corrispondente classe CU" presenti nel Set Informativo.

6.3.4 ULTRA 4R – Bonus Malus versione con franchigia fissa (Offerta soggetta a limitazioni)

La condizione "ULTRA 4R - Bonus Malus versione con franchigia fissa" è rivolta ai Clienti "digital", opera esclusivamente in abbinamento alla garanzia RCA Bonus Malus autovetture e si caratterizza per la presenza di una franchigia fissa.

E' riservata a soggetti specificatamente selezionati dal sistema, nell'ambito di una quotazione singola, in base al loro profilo di rischio.

E' dedicata a Persone fisiche e Ditte individuali, appartenenti al segmento Motor Retail, proprietari di **autovetture ad uso privato e fuoristrada omologati come autovettura ad uso privato** intestate al contraente di polizza.

Sono esclusi veicoli a noleggio e locazione, veicoli ad uso pubblico, con targa speciale, estera, prova e targhe provvisorie.

Si caratterizza per l'abbinamento obbligatorio con Protezione Bonus (a premio e condizioni dedicate a questa offerta) e con almeno due coperture Auto Rischi Diversi comprese tra Incendio e Furto, Tutela Legale, Infortuni e Assistenza Auto.

Non opera l'istituto della cessione del contratto.

L'opzione prevede più livelli di franchigia, a ciascuno dei quali corrisponde uno specifico coefficiente di riduzione del premio RCA.

Ai clienti che rientrano nel profilo "ULTRA 4R" non è consentito accedere alla "Nuova 4R".

A richiesta del contraente, tramite sostituzione a scadenza annua è possibile: passare alla formula Bonus Malus Auto standard.

Il contratto "ULTRA 4R" prevede forme di pagamento del premio dedicate.

Al momento della sottoscrizione della polizza, il contraente autorizza la Compagnia, mediante la firma del contratto e la sottoscrizione di apposita delega, al prelievo automatico dell'importo dell'eventuale franchigia (se e quando dovuta), con la medesima modalità utilizzata per il pagamento del premio.

Se l'ammontare del danno risarcibile è pari o superiore all'importo della franchigia contrattualmente prevista, prima di procedere all'addebito automatico viene inviato un preavviso al cliente almeno 30 giorni prima. Il contraente/assicurato può eventualmente procedere direttamente al rimborso del sinistro per evitare l'applicazione della franchigia e le eventuali penalizzazioni contrattuali tramite richiesta da inviare alla Stanza di Compensazione di CONSAP (Concessionaria per i Servizi Assicurativi Pubblici) nel caso in cui il sinistro rientri nella procedura di indennizzo diretto.

Se l'ammontare del danno risarcibile risulta invece inferiore all'importo della franchigia (caso infra-franchigia), l'Impresa preleva direttamente l'importo pari al valore del danno risarcito senza alcuna penalizzazione contrattuale (malus).

Per i sinistri liquidati con procedura di indennizzo diretto, l'impresa si occupa di attivare un sistema automatico di rifusione del sinistro tramite CONSAP.

6.3.5 Allianz Lithium

L'offerta "Allianz Lithium" è dedicata al mondo delle autovetture ad uso privato esclusivamente elettriche e ibride plug-in ed è disponibile in ambito RCA unicamente in abbinamento alla formula Bonus Malus autovetture.

In presenza di un'autovettura con le caratteristiche di cui sopra, il programma propone in automatico l'offerta "Allianz Lithium".

E' disponibile sia per rischi singoli sia per convenzioni (con la precisazione di cui al punto 6.1.8 "Veicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica in convenzione").

E' possibile accedere all'offerta mediante:

- rischio nuovo in formula Bonus Malus autovetture;
- sostituzione per stesso veicolo a scadenza annua con provenienza da formula Bonus Malus autovetture;
- sostituzione per cambio veicolo a scadenza annua e in corso di contratto con provenienza da formula Bonus Malus.

6.3.6 Contratto Base

Il Contratto Base è un contratto disciplinato dal Decreto Ministeriale n. 54 del 2020.

Di seguito il perimetro del Contratto Base e le sue regole.

Perimetro:

- **Autovetture, Motocicli e Ciclomotori ad uso privato** (Settore I e V), con esclusione degli altri veicoli e Settori. Esclusi i Natanti.
- **Consumatori:** applicabile ai soli soggetti "Consumatori" ovvero – ai sensi del c.d. Codice del Consumo - alle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale svolta. **Non saranno quindi rilasciati preventivi relativi a veicoli di proprietà di società, la cui intestazione in SIVI conterrà una partita IVA.**
- **Contratti di durata annua:** escluse le polizze temporanee.
- **No garanzie Auto Rischi Diversi.**

Regole:

- ✓ Il Contratto Base si abbina alla tariffa in vigore ed è aperto ai nuovi affari;
- ✓ Non sono ammesse sostituzioni del Contratto Base verso altre offerte o formule tariffarie (ad esempio BM "generale" o N4R), l'unica modalità di accesso è mediante emissione di polizza nuova (non è previsto in alcun modo il passaggio mediante sostituzione di polizza);
- ✓ Si potrà sostituire un contratto base solamente con un altro contratto base. In tal senso verranno consegnate solamente le CGA la cui edizione e modello corrisponde a quello della sostituita. In sintesi **la "sostituente" avrà l'edizione delle CGA della "sostituita"**. (NB = impostazione attuale già in essere per tutte le sostituzioni RCA).

6.3.7 Regole di ingresso

Per autovetture (o veicoli assimilabili) provenienti da voltura al P.R.A. - precedente proprietario CONCESSIONARIO (km 0) - viene riconosciuta la stessa classe di ingresso riservata alle autovetture di prima immatricolazione, purchè, tra la data di prima immatricolazione e la data di decorrenza del contratto non siano trascorsi più di 150 giorni.

6.3.8 Garanzia "Indennità Danno Totale"

E' un'estensione a pagamento della garanzia RCA con tassazione RCA riservata alle sole autovetture ad uso privato **inclusi i fuoristrada omologati come autovetture** (sono esclusi i veicoli ad uso promiscuo).

A partire dall' 1 febbraio 2012 è acquistabile:

- per i contratti emessi come Rischio Nuovo;
- per i contratti in portafoglio:
 - esclusivamente mediante sostituzione a **scadenza annua** in costanza di veicolo (sostituzione stesso veicolo);
 - **in corso di contratto** in presenza di sostituzione di polizza per cambio veicolo (stessa tipologia).

Con la copertura "**Indennità danno totale**" l'Impresa si impegna a versare un indennizzo aggiuntivo a quello già previsto dalla procedura **CARD 2**, nel caso in cui, a seguito di sinistro **CARD 2**, il veicolo Assicurato abbia riportato danni di importo maggiore al suo valore commerciale.

Per **CARD 2** si intende un sinistro gestito in ambito di Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto corredato da modulo **CAI** sottoscritto da ambedue i conducenti coinvolti nel sinistro, ove la **responsabilità sia attribuita interamente alla controparte**.

Il valore commerciale sul quale viene applicata la percentuale di indennizzo è quello indicato da "Eurotax Giallo"; qualora "Eurotax Giallo" non riporti la quotazione del veicolo, la stima del valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro, viene effettuata sulla base di "Quattroruote Professional" o dal personale addetto alla liquidazione.

Calcolo dell'indennizzo:

- 15% del valore commerciale del veicolo con il massimo di Euro **2.000,00** ed il minimo di Euro 500,00;

oppure senza alcun aggravio di premio

- 15% del valore commerciale del veicolo con il massimo di Euro **3.000,00** ed il minimo di Euro 500,00 se il veicolo-autovettura è stato modificato per consentire il trasporto o l'utilizzo da parte di disabili.

La garanzia è acquistabile a pagamento.

6.3.9 Danni alle cose dei terzi trasportati per autovetture da noleggio con conducente ed autotassametri

Estensione gratuita della R.C. Auto. Non è necessario attivare una particolare clausola per le polizze con decorrenza dal 1° febbraio 2011 in poi.

6.3.10 Locazione di autovetture con conducente

Si applica la tariffazione prevista per le autovetture ad uso privato guida libera.

6.3.11 Locazione di autovetture senza conducente

L'assicurazione può essere prestata solo a locatori che dimostrino, previa consegna dell' idonea documentazione, di essere in possesso della prescritta licenza per la locazione di autovetture senza conducente.

Si applica una maggiorazione, stabilita dall'Impresa, sulla tariffazione prevista per le autovetture ad uso privato guida libera.

6.3.12 Rimorchi

▪ **Rischio circolazione**

Quando sia dichiarato in polizza che le autovetture trainano **rimorchi identificati con targa propria** (caravan, carrello tenda, carrello porta imbarcazioni e simili) si applica una maggiorazione sulla tariffazione prevista per le autovetture. (Art. 56 del Codice della Strada lett. e) e f)).

Per i rimorchi deve essere inoltre emessa polizza separata per il rischio statico secondo quanto previsto dal successivo paragrafo.

Per il traino di "**carrelli appendice**" a non più di 2 ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili (Art. 56 comma 4 del Codice della Strada), non si applica alcun aumento del premio, dal momento che gli stessi, facendo parte integrante del veicolo trainante, non sono identificati con targa propria.

▪ **Rischio statico**

Per ogni rimorchio identificato con targa propria deve essere stipulata una separata polizza "Rischio Statico".

Tale polizza copre i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta, se staccato dalla motrice, i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione del rimorchio stesso esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

La corresponsione del premio separato è condizione essenziale per la copertura.

▪ **Rimorchio affidato a terzi - garanzia integrativa del rischio da circolazione**

La copertura è in abbinamento obbligatorio alla garanzia "rischio statico" e determina un aumento del premio relativo al rischio statico.

In polizza viene richiamata la Condizione Aggiuntiva "**RIMORCHIO AFFIDATO A TERZI – GARANZIA INTEGRATIVA DEL RISCHIO DA CIRCOLAZIONE**".

6.3.13 Protezione Bonus autovetture (non applicabile per la formula N4R)

Le condizioni di acquisto e di operatività della clausola, riservata alle autovetture ad uso privato o promiscuo e ai fuoristrada immatricolati come autovettura, sono le seguenti:

- può essere acquistata solo a fronte di contratti:
 - **assegnati in CU1 o in classe più alta stabilita dalla tariffa in vigore al momento della sottoscrizione;**
 - che all'atto della **stipula o al momento del rinnovo** abbiano o abbiano maturato **un attestato di rischio completo**, indenne da sinistri (compresi i **sinistri paritari** anche se non penalizzanti) per tutte le annualità indicate sul documento e privo delle sigle NA o ND;
- **non è previsto l'acquisto di PROTEZIONE BONUS mediante sostituzione in corso di contratto;**
- se sul contratto (a partire dal primo rinnovo dopo la stipula) si penalizza 1 solo sinistro, Protezione Bonus ne neutralizza gli effetti verso la classe interna che anno su anno **resta inalterata**; nessun effetto invece verso la classe CU che deve evolvere come da regole;
- se sul contratto al rinnovo deve essere penalizzato più di un sinistro, Protezione Bonus non si attiva e il contratto, sia per la classe interna, sia per la classe CU segue le normali regole evolutive previste dal contratto (NB: il cliente può riscattare tutti i sinistri tranne uno e in quel caso Protezione Bonus torna ad operare);
- una volta concessa (acquistata) Protezione Bonus opera anno su anno, ossia non deve essere revocata né al primo sinistro (neutralizzata), né dopo più sinistri.

Il sinistro verso il quale **Protezione Bonus** si attiva è quello che determina la penalizzazione del contratto, pertanto:

- il singolo sinistro pagato anche parzialmente con responsabilità principale superiore al 50%
- cumulo di sinistri paritari per una responsabilità complessiva superiore al 50%: riguardo a questa fattispecie va precisato che per penalizzare il contratto tutti i sinistri paritari devono essere presenti nella griglia sinistri dell'attestato. Pertanto, a fronte di un sinistro paritario nell'ultimo periodo di osservazione (del contratto in rinnovo) per la corretta attivazione di **Protezione Bonus** è necessario

che la scansione di ricerca sinistri valuti tutte le annualità pregresse per rilevare l'esistenza di altro sinistro paritario non ancora penalizzato:

- a) **in caso positivo**: il contratto va penalizzato per quanto riguarda la classe CU e rinnovato con classe interna inalterata;
- b) **in caso negativo**: non va attivata Protezione Bonus e il contratto va considerato in bonus.

N.B. Protezione Bonus non viene applicata nel caso di polizze temporanee.

In polizza viene richiamata la Condizione Aggiuntiva **"PROTEZIONE BONUS"**.

6.3.14 Urto o collisione con veicolo non assicurato

Con la clausola "Urto o collisione con veicolo non assicurato", l'Impresa riconosce un risarcimento a copertura dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di urto o collisione con altro/i veicolo/i non assicurato/i e responsabilità totale o parziale della controparte.

La clausola:

- è riservata ad **autovetture uso privato e fuoristrada omologati come autovettura**;
- può essere inserita in contratto con sostituzione a scadenza annua (stesso/diverso veicolo) o in corso di contratto per cambio veicolo.

6.3.15 Accordo per il Risarcimento in forma specifica garanzia RCA

In caso di sinistro RCA gestito in regime di indennizzo diretto e senza responsabilità dell'assicurato, l'Accordo per il Risarcimento in forma specifica garanzia RCA, garantisce una riduzione immediata sul premio RCA se l'assicurato acconsente ad effettuare i ripristini presso un riparatore convenzionato con l'Impresa. Il mancato rispetto dell'accordo, salve le eccezioni previste dall'accordo stesso, comporta un esborso - **il cui importo è indicato nel preventivo e/o nella Polizza (sezione: "Dettaglio delle coperture prestate")** - a carico dell'assicurato ed in favore dell'Impresa a compensazione forfettaria dei maggiori costi sopportati da quest'ultima.

L'Accordo è riservato ad **autovetture e fuoristrada omologati come autovetture uso privato (compresi autoveicoli per portatori di handicap fino a 9 posti incluso conducente)**.

Sono esclusi:

- veicoli di interesse storico e collezionistico e veicoli d'epoca;
- veicoli noleggio e locazione;
- veicoli scuola guida.

L'Accordo è valido per persone fisiche e ditte individuali (sono **escluse le persone giuridiche**).

Formule tariffarie

- Bonus Malus autovetture (comprese soluzioni "Allianz Lithium" e "Ultra 4R")
- Nuova 4R
- Patto per i Giovani

Inserimento clausola contratti in portafoglio

L'inserimento è consentito con sostituzione a scadenza annua.

6.3.16 POLIZZA PATTO PER I GIOVANI (non acquistabile con la formula Nuova 4R)

Requisiti di accesso all'offerta

1. Persone fisiche di età compresa tra 18 e 26 anni compiuti
2. contraente-proprietario coincidenti
3. Numero punti patente \geq **15 autodichiarati** (parametro fisso e non dinamico) = una volta acquisito il dato, non sono previste variazioni di premio derivanti dall'eventuale decurtazione dei punti patente.
4. Due ultime annualità assicurative indenni = anno - 2 ; anno - 1 ; anno in corso
Sono equiparati i seguenti casi:
 - se storia assicurativa inferiore a due anni = il periodo certificato deve essere indenne da sinistri;

- se senza storia assicurativa = neopatentati e/o comunque chi si assicura per la prima volta = prime immatricolazioni e volture.
5. NO provenienze Bersani per prime immatricolazioni e volture e provenienze con attestato da cui si evince Bersani = qualora si voglia far valere una classe di merito in base a Bersani, va inibita la scelta della polizza con clausola PPG e va ricondotto alla stipula di una polizza standard.
Provenienza altra/stessa compagnia con attestato senza riconoscibilità Bersani = ok
6. Passaggio da Patto per i Giovani edizione 2008 ed edizione 2011 ad edizione 2012 e successive: mediante emissione di polizza nuova.

Caratteristiche del prodotto

- Formula tariffaria di riferimento: Bonus/Malus autovetture edizioni 2011 e successive.
- Tipo di guida:
 - **tariffariamente** il calcolo del premio deve prevedere il coefficiente relativo alla forma di copertura "guida esperta";
 - **contrattualmente** fino al compimento del 27° anno di età opererà una guida dedicata c.d. "GUIDA PPG" così come di seguito descritta e riportata nelle condizioni di assicurazione:

GUIDA PATTO PER I GIOVANI

Fino al compimento del 27° anno di età del contraente-proprietario, il contratto si intende stipulato nella forma "**GUIDA Patto per i Giovani**" che prevede:

- coincidenza tra l'intestatario del contratto (contraente) ed il proprietario del veicolo;
- abilitazione alla guida del veicolo da parte del solo contraente-proprietario, **escluso qualsiasi altro conducente.**

Se sia accertato che, al momento del sinistro, alla guida del veicolo vi era persona diversa dal contraente-proprietario individuato quale unico conducente abilitato, **l'Impresa** – fermo il risarcimento ai terzi danneggiati – **eserciterà il diritto di rivalsa fino al limite massimo di Euro 10.000,00.**

Tale diritto di rivalsa non verrà tuttavia esercitato qualora al momento del sinistro venisse accertato che l'utilizzo del veicolo – anche da parte di conducente non abilitato – fosse dovuto al caso di comprovata necessità ed urgenza.

Quando l'Assicurato compie 27 anni e, più precisamente, in occasione della prima scadenza annua successiva a tale evento, la predetta forma "**GUIDA Patto per i Giovani**" **decade** e si intende operante la forma "**GUIDA ESPERTA**" avente le caratteristiche di seguito illustrate.

La garanzia opera se alla guida del veicolo vi è:

- il proprietario dello stesso, nel solo caso in cui il proprietario sia una persona fisica;
- qualsiasi conducente, anche occasionale, purchè di età non inferiore ai 26 anni compiuti.

Se al momento del sinistro, alla guida del veicolo vi era persona di caratteristiche diverse da quelle sopra rappresentate, fermo il risarcimento ai terzi danneggiati, **l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa con il limite massimo di Euro 5.000,00.**

- Tipologie di veicolo ammesse: autovetture uso privato/fuoristrada omologati come autovetture/promiscui.
- **Sono esclusi i veicoli di "interesse storico e collezionistico" e veicoli "d'epoca".**
- Riduzione tariffaria dedicata decrescente in funzione dell'età come da tabella che segue:

Età	Riduzione
18 anni	20%
19 anni	19%
20 anni	18%
21 anni	17%
22 anni	16%
23 anni	15%
24 anni	15%
25 anni	15%
26 anni	15%

- **protezione bonus:** NON acquistabile
- **CMC - flessibilità commerciale:** NON concedibili

- **vendita abbinata con "SestoSenso" o "Emergenze alla Guida"**: è prevista la vendita abbinata con i suddetti prodotti (solo rinnovi) ma lo sconto RCA correlato NON è concedibile.
- **Protezione Rivalsa**: NON acquistabile

6.3.17 AUTOTASSAMETRI - TAXI (non assumibili con la formula Nuova 4R)

Si applica una maggiorazione sui premi previsti per le Autovetture ad uso privato.

Dalle edizioni 2014 e successive, si applicano premi di riferimento e coefficienti territoriali specifici per gli Autotassametri.

6.3.18 Autovetture adibite a scuola guida

(Art. 335 del Regolamento del Codice della Strada)

Si applica il corrispondente premio delle autovetture ad uso privato **"GUIDA LIBERA"**.

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore.

Sono considerati terzi:

- l'allievo conducente - anche se alla guida - eccettuato il periodo in cui sostiene la "Prova pratica di guida",
- l'esaminatore e l'istruttore soltanto durante la prova pratica di guida dell'allievo conducente nei casi in cui la legge preveda la loro presenza a bordo del veicolo.

6.3.19 Scuolabus – Miniscuolabus

Per i veicoli di capienza fino a 9 posti adibiti al trasporto di studenti che, per effetto del trasporto specifico ottengano l'autorizzazione per un numero di posti superiori a 9, si applicano i premi previsti al paragrafo 6.4.5.

6.3.20 Trasporto portatori di handicap

Per i veicoli furgonati ad uso privato e/o promiscuo fino a **9 posti** predisposti per il trasporto contemporaneo di persone e di attrezzature (carrozine ecc.) e accessori di ausilio ai portatori di handicap si applica il premio delle autovetture ad uso privato con una riduzione del **25%**.

6.3.21 Premi minimi e premi massimi

I **premi minimi** e i **premi massimi**, previsti per le **autovetture** e gli **autotassametri**, devono intervenire prima dell'applicazione di Protezione Bonus, Protezione Rivalsa, "Indennità danno totale", sconto su RC per presenza SestoSenso / "Emergenze alla Guida", Price Cap, riduzioni convenzione, sistema riduzioni tariffarie e diritti di frazionamento ove presenti.

6.3.22 Frazionamento premio

Se concesso dalla Direzione, è previsto il **frazionamento semestrale** del premio.

6.3.23 Tariffe applicabili

a) **"Bonus Malus"** (I e II settore)

La tariffa prevede riduzioni o maggiorazioni di premio secondo le norme riportate nella Condizione "Bonus Malus autovetture".

b) **"Nuova 4R"** (I settore)

La tariffa prevede riduzioni o maggiorazioni di premio secondo le norme riportate nella Condizione "Nuova 4R".

6.4 Settore III

6.4.1 Definizioni

Il presente settore disciplina le assicurazioni di **autobus** e **filobus**.

Sono "autobus" e "autosnodati" i veicoli destinati al trasporto di persone con più di 9 posti, compreso quello del conducente (Art. 54, lett. b) e l) del Codice della Strada).

Sono "filobus" i veicoli a motore elettrico, non vincolati da rotaie e collegati a una linea aerea di contatto per l'alimentazione, destinati al trasporto di persone ed equipaggiati con più di 9 posti compreso quello del conducente (Art. 55, lett. a), del Codice della Strada).

I posti aggiuntivi (strapuntini) ed i posti di servizio devono essere compresi nel computo complessivo dei posti quando sono indicati nella carta di circolazione od in un documento di autorizzazione rilasciato dalle Autorità competenti.

6.4.2 Autobus senza rimorchio

Agli **autobus**:

- **da 30 a 40 posti**, per i quali sia dichiarato in polizza che non trainano rimorchi, si applica un premio di riferimento;
- **con più di 40 posti**, al premio di riferimento va aggiunto il premio relativo ai posti eccedenti rispetto ai 40;
- **con meno di 30 posti**, al premio di riferimento va detratto il premio relativo ai posti in difetto rispetto ai 30.

6.4.3 Rimorchi

□ rischio circolazione (esclusi treni lillipuziani)

Quando sia dichiarato in polizza che i veicoli trainano **rimorchi identificati con targa propria** si applica, per il rischio della **circolazione**, oltre al premio della motrice, un **sovrappremio per ulteriori 30 posti**. Per i rimorchi deve essere inoltre emessa polizza separata per il rischio statico secondo quanto previsto dal successivo punto "**rischio statico**". Per il traino di "**carrelli appendice**" a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili (Art. 56 del Codice della Strada), non si applica alcun aumento del premio, dal momento che i "carrelli appendice", facendo parte integrante del veicolo trainante, non sono identificati con targa propria.

□ rischio statico

Per ogni rimorchio identificato con targa propria deve essere emessa polizza separata a cui verrà applicata una maggiorazione sul premio previsto per un autobus avente un numero di posti uguale a quello del rimorchio considerato, anche se la durata del contratto è inferiore ad un anno.

Tale polizza copre i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione del rimorchio stesso.

La corresponsione del separato premio suindicato è condizione essenziale per il rilascio del contrassegno e del certificato relativi al rimorchio.

In polizza viene richiamata la Condizione Aggiuntiva "**RIMORCHIO – RISCHIO STATICO**".

Per i "**carrelli appendice**" di cui al punto "rischio circolazione", non trattandosi di rimorchi ma di parte integrante del veicolo trainante, non si emette per il rischio statico né polizza né certificato e contrassegno.

□ rimorchio affidato a terzi - garanzia integrativa del rischio da circolazione

La copertura viene prestata gratuitamente in abbinamento obbligatorio alla garanzia "rischio statico"

In polizza viene richiamata la Condizione Aggiuntiva "**RIMORCHIO AFFIDATO A TERZI – GARANZIA INTEGRATIVA DEL RISCHIO DA CIRCOLAZIONE**".

6.4.4 Autocarri adibiti al trasporto di persone

Per gli autocarri e gli eventuali rimorchi eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone:

- se in servizio **continuativo**, si applica il premio relativo agli autobus, o rimorchi di corrispondente capienza, con una maggiorazione prevista dall'Impresa in base alla tariffa vigente;
- se in servizio **occasionale**, si applica il premio relativo agli autobus, o rimorchi di corrispondente capienza, con con una maggiorazione prevista dall'Impresa in base alla tariffa vigente;

Per autocarri destinati al trasporto non contemporaneo di persone e cose di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q.li si applica il premio relativo agli autobus, o rimorchi di corrispondente capienza, con con una maggiorazione prevista dall'Impresa in base alla tariffa vigente.

6.4.5 Autobus per usi speciali (esclusa scuola guida)

Sono da considerare autobus ad uso speciale:

- gli autobus adibiti a servizio di alberghi o enti vari
- i miniscuolabus
- gli scuolabus (Art. 2 D.M. 18 Aprile 1977)

si applicano i premi riferiti agli autobus di uguale capienza in posti, ridotti del **25%**.

Limitatamente ai veicoli speciali per portatori di handicap con più di 9 posti in polizza viene inserita la Condizione Aggiuntiva "**AUTOVEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP**".

6.4.6 Autobus a trazione elettrica

Ai veicoli a trazione elettrica (filobus esclusi) si applica la riduzione tariffaria del **25%**.

6.4.7 Autobus adibiti esclusivamente a scuola guida

Si applica un premio base (da 30 a 40 posti) previsto per gli autobus ma ridotto.

Quando sia dichiarato in polizza che l'autobus traina rimorchio si applica, oltre al premio di cui sopra, il sovrapprezzo previsto per i rimorchi.

6.4.8 Danni alle cose di terzi trasportati

- autobus extraurbani: la garanzia viene prestata gratuitamente
- autobus urbani: viene applicato un sovrapprezzo; in polizza verrà richiamata la Condizione Aggiuntiva **"DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI SU AUTOBUS URBANI"**.

6.4.9 Treni lillipuziani (su ruote gommate)

Si applica una riduzione sul premio di riferimento.

6.4.10 Frazionamento premio

Se concesso dalla Direzione, è previsto il **frazionamento semestrale** del premio.

6.4.11 Tariffe applicabili

a) Tariffa fissa

b) Tariffa fissa con franchigia fissa ed assoluta.

La tariffa fissa può essere abbinata ad una franchigia Fissa ed Assoluta di importo pari a quello indicato in Tariffa RCA Tabelle Premi. Il livello di franchigia può essere modificato:

- con sostituzione a scadenza annua in costanza di veicolo;
- con sostituzione in corso di contratto per cambio veicolo (stessa tipologia).

6.5 Settore IV

6.5.1 Definizioni

Il presente settore disciplina le assicurazioni di veicoli a motore e di rimorchi destinati al trasporto di cose, elencati agli artt. 52, 53, lett. d), e), f), g), h); 54, lett. d), e), f), g), h), i), m), n) e 56, lett. b), c), d), f) del Codice della Strada.

Nei paragrafi che seguono con i termini "autobotti" ed "autocisterne" sono designati i veicoli specificamente attrezzati per il trasporto di liquidi o di gas, con botti o cisterne incorporate.

Nel caso in cui la carta di circolazione indichi un "peso" al limite potenziale, il peso complessivo a pieno carico da considerare ai fini della determinazione dello scaglione tariffario cui assegnare il veicolo è quello che risulta in base a tale limite potenziale; qualora la carta di circolazione indichi la "portata" al limite potenziale (non il "peso"), per ottenere il peso complessivo a pieno carico deve essere aggiunta a tale portata la tara.

6.5.2 Rimorchi

□ rischio circolazione

Quando dalla carta di circolazione risulti che i veicoli trainano rimorchi identificati con targa propria, i criteri per la determinazione del premio sono i seguenti:

A. Veicoli dotati di gancio traino: l'effettiva installazione del gancio traino deve essere riportata sulla carta di circolazione, tramite apposita autorizzazione, rilasciata dall'ente preposto a seguito di collaudo:

- ad autocarri, autobotti, autocisterne e veicoli ad uso speciale o per trasporti specifici si applica il premio previsto per autocarri, autobotti, autocisterne e veicoli per usi speciali di peso complessivo a pieno carico corrispondente a quello della motrice aumentato del peso massimo rimorchiabile risultante dalla carta di circolazione (dato desunto dalla carta di circolazione alla voce **"F3"**).
- ai veicoli autorizzati al traino di caravan e simili si applicano gli stessi criteri sopraesposti.

B. Veicoli non dotati di gancio traino:

- ad autocarri, autobotti, autocisterne e veicoli ad uso speciale o per trasporti specifici si applica il premio previsto per autocarri, autobotti, autocisterne e veicoli per usi speciali di

peso complessivo a pieno carico corrispondente a quello della motrice (dato desunto dalla carta di circolazione alla voce "F2").

- ai veicoli autorizzati al traino di caravan e simili si applicano gli stessi criteri sopraesposti.

C. Trattori muniti di "ralla" per il traino di semirimorchio (autoarticolati):

- si applica una maggiorazione sulla tariffazione prevista per autocarri, autobotti ed autocisterne di peso complessivo a pieno carico corrispondente alla tara del trattore con ralla aumentato del peso massimo rimorchiabile quali risultano dalla carta di circolazione.

D. Mototrattori:

- si applica una maggiorazione sulla tariffazione prevista per il motoveicolo.

E. Caravans e simili:

- si applicano le regole previste per gli autocarri.

F. Traino di rimorchi da parte di quadricicli:

- non viene richiesto alcun sovrapprezzo.

□ rischio statico

La polizza copre i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione del rimorchio stesso.

Per i "**carrelli appendice**", non trattandosi di rimorchi ma di parte integrante del veicolo trainante non si emette per il rischio statico né polizza né certificato e contrassegno.

In polizza viene richiamata la Condizione Aggiuntiva "**RISCHIO STATICO RIMORCHI**".

La corresponsione del premio sotto indicato è condizione essenziale per il rilascio del contrassegno e del certificato relativi al rimorchio.

▪ **rimorchi di veicoli diversi dai quadricicli**

per **ogni rimorchio identificato con targa propria** deve essere emessa polizza separata ed applicato un premio pari alla percentuale prevista dall'Impresa su quello relativo ad un autocarro (autobotte o autocisterna) – formula B/M, classe d'ingresso corrispondente a quella dei veicoli di prima immatricolazione di peso complessivo a pieno carico anche se la durata è inferiore ad un anno.

▪ **rimorchi di quadricicli**

per **ogni rimorchio identificato con targa propria** deve essere stipulata polizza separata a pagamento.

□ rimorchio affidato a terzi - garanzia integrativa del rischio da circolazione

▪ **rimorchi di veicoli diversi dai quadricicli**

La copertura viene prestata gratuitamente in abbinamento obbligatorio alla garanzia "rischio statico"

In polizza viene richiamata la Condizione Aggiuntiva "**RIMORCHIO AFFIDATO A TERZI – GARANZIA INTEGRATIVA DEL RISCHIO DA CIRCOLAZIONE**".

▪ **rimorchi di quadricicli**

L'estensione della copertura ai rimorchi di quadricicli è in abbinamento obbligatorio alla garanzia "rischio statico" e determina un aumento al premio relativo al rischio statico.

In polizza viene richiamata la Condizione Aggiuntiva "**RIMORCHIO AFFIDATO A TERZI – GARANZIA INTEGRATIVA DEL RISCHIO DA CIRCOLAZIONE**".

6.5.3 Trasporto di merci pericolose e lubrificanti

(Art. 1 della legge 10 luglio 1970, n. 579)

Per l'assicurazione di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e lubrificanti, i criteri per il calcolo del premio sono i seguenti:

- liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici (metano, butano, propano e simili): si applica un aumento previsto dall'Impresa in base alla tariffa vigente;
- gas tossici (acido cianidrico, ammoniaca, anidride solforosa, solfuro di carbonio, cloro, acido cloridrico, acido solforico, idrossido di sodio e/o ipoclorito di sodio, ecc.) o di materie esplosive (polvere da sparo, dinamite, ecc.): si applica un aumento previsto dall'Impresa in base alla tariffa vigente.

6.5.4 Estensione dell'assicurazione alle operazioni di carico e scarico

Per comprendere nella garanzia le operazioni di carico e scarico previste dalla Condizione Aggiuntiva RC Auto "**CARICO E SCARICO CON OPERAZIONI MANUALI O MEDIANTE CASSONI RIBALTABILI**" che viene richiamata in polizza, è prevista una maggiorazione di premio. Sono **esclusi** i seguenti veicoli:

- autocarri eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone
- veicoli adibiti ad "uso speciale"
- veicoli adibiti esclusivamente al trasporto di marmi in blocco
- veicoli a noleggio o locazione (con o senza conducente)

Per comprendere nella garanzia le operazioni di carico e scarico previste dalle Condizioni Aggiuntive RC Auto "**CARICO E SCARICO EFFETTUATO TRAMITE DISPOSITIVI MECCANICI**" - che viene richiamata in polizza, è prevista una maggiorazione di premio. Sono **esclusi** i seguenti veicoli:

- autocarri adibiti esclusivamente al trasporto di marmi in blocco
- trattori stradali destinati esclusivamente al traino di rimorchi e semirimorchi
- veicoli attrezzati ed adibiti ad uso speciale o per trasporti specifici (compresi i "Veicoli targati C.R.I.")
- veicoli a noleggio.

6.5.5 Autocarri adibiti al trasporto di persone

- Agli autocarri ed eventuali rimorchi eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone:
 - se in servizio continuativo si applica il premio relativo agli autobus, o rimorchi di corrispondente capienza, **umentato**;
 - se in servizio occasionale si applica il premio relativo agli autobus, o rimorchi di corrispondente capienza, **ridotto**.
- Agli autocarri destinati a trasporto promiscuo di persone e di cose di peso complessivo a pieno carico sino a 35 q.li si applicano le forme tariffarie del **Settore I autovetture** e i premi previsti dallo stesso settore.
- Agli autocarri destinati al trasporto non contemporaneo di persone e cose di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q.li si applica il premio relativo agli autobus, o rimorchi di corrispondente capienza, **umentato**.

6.5.6 Ciclomotori a tre ruote targati adibiti al trasporto di cose e persone

Ai ciclomotori a tre ruote targati adibiti al trasporto di cose e persone si applica la tariffa relativa ai ciclomotori trasporto cose con una maggiorazione.

6.5.7 Noleggio o locazione

- Agli autocarri trasporto cose e per i veicoli ad uso speciale e/o ad uso specifico adibiti ad uso noleggio o locazione di peso complessivo a pieno carico fino a 60 q.li si applica la maggiorazione prevista in tariffa.
- Agli autocarri trasporto cose e per i veicoli ad uso speciale e/o ad uso specifico adibiti ad uso noleggio o locazione di peso complessivo a pieno carico oltre i 60 q.li si applica il premio di tariffa Conto Terzi.
- A camper, autocaravan e autocase adibiti ad uso noleggio o locazione di peso complessivo fino a 35 quintali si applica il premio della specifica tariffa **umentato**.
- A camper, autocaravan e autocase adibiti ad uso noleggio o locazione di peso complessivo oltre i 35 quintali si applica il premio della specifica tariffa **ridotto**.
- Ai motocarri adibiti ad uso noleggio o locazione si applica il premio della specifica tariffa **umentato**.

In polizza viene richiamata la Condizione Aggiuntiva RC Auto "**LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE**".

6.5.8 Veicoli attrezzati allo sgombero della neve

Per i veicoli attrezzati saltuariamente allo sgombero della neve viene richiamata in polizza la Condizione Aggiuntiva "**SGOMBERO NEVE**".

6.5.9 Autocarri adibiti esclusivamente a scuola guida

(Art. 335 del Regolamento del Codice della Strada)

Si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di residenza o sede legale del proprietario **ridotti**.

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore.

Sono considerati terzi:

- l'esaminatore;
- l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame;

- l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.
- Quando sia dichiarato in polizza che l'autocarro traina rimorchio, il premio, nella misura di cui sopra, deve essere calcolato in base al peso a pieno carico della motrice più il peso massimo rimorchiabile. Per i rimorchi deve essere inoltre emessa polizza separata per il rischio statico secondo quanto previsto dal precedente paragrafo "Rimorchi".

6.5.10 Trattori stradali destinati esclusivamente al traino di rimorchi

Quando i trattori stradali sono destinati esclusivamente al traino di rimorchi si applicano i premi previsti per gli autocarri (conto proprio o conto terzi) della corrispondente provincia di residenza o sede legale del proprietario (o locatario se il veicolo è concesso in leasing) di peso complessivo a pieno carico pari al peso complessivo del trattore e del peso massimo rimorchiabile:

- ridotti se con gancio traino;
- maggiorati se muniti di ralla.

Qualora il rimorchio trainato sia adibito al trasporto di merci pericolose e lubrificanti nella determinazione del premio relativo al trattore stradale si applica quanto previsto al precedente paragrafo 6.5.3.

6.5.11 Veicoli ad uso speciale o per trasporti specifici

I veicoli ad uso speciale o per trasporto specifico sono tali quando sui documenti di immatricolazione del veicolo è specificatamente indicato il tipo di uso o di trasporto specifico cui il mezzo è stato destinato.

Il premio viene determinato in funzione del gruppo di appartenenza e della tipologia del veicolo (motoveicolo o autoveicolo).

I gruppi e i relativi premi da applicare sono i seguenti:

Autocarri

a) Veicoli speciali di tipo "A"

Auto attrezzata per irrorare i campi
 Auto con installazioni telegrafiche
 Autoambulatorio
 Autobetoniera
 Autocappella
 Autocarro/autofurgone adibito ad officina mobile
 Autocatramatrice
 Autocompressore
 Autoemoteca
 Autoperforatrice
 Autopompa
 Autopompa per calcestruzzo
 Autosaldatrice
 Autoscala
 Autoscavatrice
 Autoschermografico
 Autosega
 Autosgranatrice
 Autoveicolo con pedana o cestello elevabile
 Autoveicolo per riparazione linee elettriche
 Autoveicolo per trasporto funebre
 Bibliobus
 Gru autocarrata non atta a portare carico utile
 Gruppo elettrogeno montato su autoveicolo
 Idrovora montata su autoveicolo
 Presse auto
 Veicolo "Uso Negozio"
 Veicolo "Uso Ufficio"
 Veicolo per cinema, teatro, tv, mostre

Veicolo per trasporto carcerati

Per gli **autoveicoli** di peso complessivo a pieno carico **fino a 60 q.li** o **superiore a 60 q.li** si applicano i premi (Conto Proprio o Conto Terzi) previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di residenza o sede legale del proprietario **ridotti**.

b) Veicoli speciali di tipo "B"

Autoambulanza
 Autoinnaffiatrice
 Autolettiga
 Autospazzatrice
 Autosurgimento
 Autoveicolo per trasporto immondizie
 Carro attrezzi veicolo per soccorso stradale
 Veicolo attrezzato per servizio di disinfezione e disinfestazione
 "Veicolo Speciale" generico

Per gli **autoveicoli** di peso complessivo a pieno carico **fino a 60 q.li** o **superiore a 60 q.li** si applicano i premi (Conto Proprio o Conto Terzi) previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di residenza o sede legale del proprietario.

c) Veicoli utilizzati da esercenti di circhi equestri

Veicolo utilizzato da esercente spettacoli viaggianti per trasporto attrezzature
 Veicolo utilizzato da esercente spettacoli viaggianti per uso abitazione o per trasporto persone

Per i veicoli utilizzati da esercenti di circhi equestri o di spettacoli viaggianti, per il trasporto delle attrezzature o per uso di abitazione, si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di residenza o sede legale del proprietario.

L'Assicurato dichiara e l'Impresa prende atto, previa consegna dell'idonea documentazione, che il veicolo ha ottenuto il "nulla osta di agibilità" rilasciato dalle competenti Autorità e nel contratto viene inserita la Condizione aggiuntiva **"VEICOLI UTILIZZATI DA ESERCENTI DI CIRCHI EQUESTRI E DI SPETTACOLI VIAGGIANTI PER IL TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE O PER USO ABITAZIONE"**.

Motocarri

▪ Veicoli speciali di tipo "A"

Ciclomotore: ad uso speciale, attrezzato con spazzatrice, innaffiatrice, scala, gru, saldatrice, scavatrice, pompa, perforatrice, sega, gruppo elettrogeno, pedana o cestello elevabile, ambulatorio o laboratorio mobile, attrezzato per mostra pubblicitaria, ciclospurgo.

Motoveicolo: ad uso speciale, motosurgimento, attrezzato con scala, saldatrice, scavatrice, pompa, perforatrice, sega, gruppo elettrogeno, pedana o cestello elevabile, ambulatorio o laboratorio mobile, innaffiatrice, gru, attrezzato per mostra pubblicitaria, spazzatrice.

Si applicano i premi previsti per i ciclomotori o motoveicoli di pari cilindrata e provincia di residenza o sede legale del proprietario, **ridotti**.

▪ Veicoli speciali di tipo "B"

Ciclomotore: attrezzato per trasporto immondizie

Motoveicolo: attrezzato per trasporto immondizie

Si applicano i premi previsti per i ciclomotori o motoveicoli di pari cilindrata e provincia di residenza o sede legale del proprietario.

6.5.12 Premi minimi e premi massimi

I **premi minimi** e i **premi massimi**, previsti per gli **autocarri con portata fino a 60 q.li** e per gli **autocarri con portata oltre i 60 q.li** (i relativi importi, al netto di imposte e S.S.N., sono riportati in

Tariffa RCA Tabelle Premi), devono intervenire prima dell'applicazione di Protezione Rivalsa, Price Cap, riduzioni convenzione, sistema riduzioni tariffarie e diritti di frazionamento ove presenti.

6.5.13 Frazionamento premio

Se concesso dalla Direzione, il premio può essere frazionato come di seguito indicato:

- **frazionamento semestrale**
- **frazionamento quadrimestrale.**

6.5.14 Tariffe applicabili

a) Bonus Malus autocarri fino a 60 qli

La tariffa prevede riduzioni o maggiorazioni di premio secondo le norme riportate nella Condizione "Bonus Malus autocarri" richiamata in polizza.

La tariffa può essere abbinata ad una franchigia Fissa ed Assoluta di importo pari a quello indicato nella vigente Tariffa RCA Tabelle Premi. In questo caso viene richiamata in contratto anche la Condizione "Bonus Malus con franchigia autocarri". Il livello di franchigia può essere modificato:

- con sostituzione a scadenza annua in costanza di veicolo;
- con sostituzione in corso di contratto per cambio veicolo (stessa tipologia).

b) Bonus Malus autocarri oltre 60 qli

La tariffa prevede riduzioni o maggiorazioni di premio secondo le norme riportate nella Condizione "Bonus Malus autocarri" richiamata in polizza.

La tariffa può essere abbinata ad una franchigia Fissa ed Assoluta di importo pari a quello indicato nella vigente Tariffa RCA Tabelle Premi. In questo caso viene richiamata in contratto anche la Condizione "Bonus Malus con franchigia autocarri". Il livello di franchigia può essere modificato:

- con sostituzione a scadenza annua in costanza di veicolo;
- con sostituzione in corso di contratto per cambio veicolo (stessa tipologia).

c) Premio fisso con maggiorazione per sinistrosità/Pejus (camper)

La tariffa prevede maggiorazioni di premio secondo le norme riportate nella Condizione "Tariffa con maggiorazione del premio per sinistrosità /Pejus" che viene richiamata in polizza.

d) Premio fisso con franchigia fissa e assoluta (camper)

Al premio fisso viene abbinata ad una franchigia Fissa ed Assoluta di importo pari a quello indicato nella vigente Tariffa RCA Tabelle Premi secondo le norme riportate nella Condizione "Franchigia Fissa e Assoluta" richiamata in polizza. Il livello di franchigia può essere modificato:

- con sostituzione a scadenza annua in costanza di veicolo;
- con sostituzione in corso di contratto per cambio veicolo (stessa tipologia).

e) Bonus Malus motocarri

La tariffa prevede riduzioni o maggiorazioni di premio secondo le norme riportate nella Condizione "Bonus Malus motocarri" richiamata in polizza.

La tariffa può essere abbinata ad una franchigia Fissa ed Assoluta di importo pari a quello indicato nella vigente Tariffa RCA Tabelle Premi. In questo caso viene richiamata in contratto anche la Condizione "Bonus Malus con franchigia motocarri". Il livello di franchigia può essere modificato:

- con sostituzione a scadenza annua in costanza di veicolo;
- con sostituzione in corso di contratto per cambio veicolo (stessa tipologia).

6.6 Settore V

6.6.1 Definizioni

Il presente settore disciplina le assicurazioni di veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed al trasporto promiscuo di persone e di cose, elencati agli artt. 52 e 53, lett. a), b), e c) del Codice della Strada.

6.6.2 Motocicli, motocarrozette e tricicli senza trasportati

Per i motocicli, le motocarrozette e i tricicli ad uso privato per i quali la carta di circolazione non consente il trasporto di altre persone oltre il conducente si applicano i premi previsti per i motocicli/motocarrozette/tricicli adibiti ad uso privato **ridotti**.

6.6.3 Motocicli e tricicli adibiti esclusivamente a scuola guida

(art. 335 del regolamento del codice della strada)

Si applicano i premi previsti per i motocicli/tricicli adibiti ad uso privato compresa la riduzione, se la carta di circolazione non consente il trasporto di altre persone oltre al conducente.

6.6.4 Ciclomotori due o tre ruote e quadricicli adibiti ad uso scuola guida

Si applicano i corrispondenti premi previsti per i ciclomotori e quadricicli ad uso privato, compresa la relativa maggiorazione se il veicolo in questione è omologato al trasporto di passeggeri oltre al conducente.

6.6.5 Motocicli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose

(art. 53 lett. c) del Codice della Strada)

Si applicano i premi previsti per i motocicli adibiti ad uso privato di pari cilindrata/KW.

6.6.6 Motocarrozze da noleggio con conducente o ad uso pubblico o ad uso taxi

Per le motocarrozze adibite ad uso noleggio con conducente o ad uso pubblico o ad uso taxi si applicano i premi previsti per le motocarrozze adibite ad uso privato, **umentati**.

6.6.7 Locazione di ciclomotori senza conducente

L'assicurazione può essere prestata solo ai locatori che siano muniti della prescritta licenza per la locazione di ciclomotori senza conducente e all'atto della stipulazione del contratto il contraente deve esibire la licenza di cui sopra.

Si applicano i premi dei ciclomotori ad uso privato, guida libera, **umentati**.

In polizza viene richiamata la Condizione Aggiuntiva "**LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE**".

6.6.8 Locazione o noleggio senza conducente di motocicli, motocarrozze, motoslitte, tricicli e quadricicli

L'assicurazione può essere prestata solo ai locatori che siano muniti della prescritta licenza per la locazione di ciclomotori, motocicli, motocarrozze e motoslitte senza conducente e all'atto della stipulazione del contratto il contraente deve esibire la licenza di cui sopra.

Si applicano i premi dei rispettivi veicoli ad uso privato, guida libera, **umentati**.

In polizza viene richiamata la Condizione Aggiuntiva "**LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE**".

6.6.9 Rimorchi

rischio circolazione – motocicli, tricicli e quadricicli

Per il traino di rimorchi da parte di motocicli, tricicli e quadricicli non viene richiesto alcun sovrapprezzo.

rischio statico – motocicli e quadricicli

Per ogni rimorchio identificato con targa propria deve essere stipulata una separata polizza "Rischio Statico".

Tale polizza copre i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta, se staccato dalla motrice, i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione del rimorchio stesso esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

La corresponsione del premio separato è condizione essenziale per la copertura.

rimorchio affidato a terzi - garanzia integrativa del rischio da circolazione (valida per rimorchi di motocicli e quadricicli)

La copertura/estensione è in abbinamento obbligatorio alla garanzia "rischio statico". L'estensione determina un aumento sul premio relativo al rischio statico.

In polizza viene richiamata la Condizione Aggiuntiva "**RIMORCHIO AFFIDATO A TERZI – GARANZIA INTEGRATIVA DEL RISCHIO DA CIRCOLAZIONE**".

6.6.10 Motoslitte

Si applicano i premi previsti per i motocicli di pari cilindrata/KW facendo riferimento alla provincia di residenza o sede legale del proprietario.

Per comprendere la garanzia verso i **terzi trasportati**, è prevista una **maggiorazione di premio**.

Per l'estensione della garanzia al **traino** di rimorchi adibiti al trasporto di persone e/o di cose è prevista una **maggiorazione di premio**.

In caso di compresenza delle garanzie "**Terzi trasportati**" e "**Traino**" il premio della motoslitte deve essere **ulteriormente aumentato**.

Sono esclusi dalla garanzia i danni derivanti dal traino di barelle con feriti e/o il traino di sciatori.

In polizza viene richiamata la condizione aggiuntiva "**MOTOSLITTE – GATTO DELLE NEVI**".

6.6.11 Veicoli del settore V azionati elettricamente

Si applicano i premi previsti per i rispettivi veicoli **ridotti**.

6.6.12 Quadricicli Trasporto persone

- **Quadricicli di potenza fino a 6 KW:**

si applicano i premi previsti per i motocicli **aumentati**

- **Quadricicli di potenza da oltre 6 KW e fino a 15 KW:** si applicano i premi previsti per i motocicli di pari cilindrata/KW, se adibiti al trasporto di persone.

6.6.13 Ciclomotori abilitati al trasporto del passeggero

Qualora il certificato di circolazione del ciclomotore indichi espressamente il posto per il passeggero si applicherà una maggiorazione sul premio previsto per i ciclomotori.

6.6.14 Motocicli, motocarrozette, tricicli e quadricicli oltre 6 KW e fino a 15 KW omologati al trasporto di più di due persone

La garanzia è rischio Riservato alla Direzione.

6.6.15 Protezione Bonus motocicli e ciclomotori

Le condizioni di acquisto e di operatività della clausola sono le seguenti:

- **modalità di acquisto:** può essere acquistata solo a fronte di **contratti assegnati in classe CU1** e che all'atto della **stipula** abbiano, **o** abbiano maturato **al momento del rinnovo un attestato rischio completo**, e indenne da sinistri (compresi **i sinistri paritari** anche se non penalizzanti) per tutte le annualità indicate sul documento e privo delle sigle NA o ND;
- **non è previsto l'acquisto di PROTEZIONE BONUS mediante sostituzione in corso di contratto;**
- se sul contratto (a partire dal primo rinnovo dopo la stipula) si penalizza 1 solo sinistro, Protezione Bonus ne neutralizza gli effetti verso la classe interna che anno su anno **resta inalterata**; nessun effetto invece verso la classe CU che deve evolvere come da regole;
- se sul contratto al rinnovo deve essere penalizzato più di un sinistro, Protezione Bonus non si attiva e il contratto, sia per la classe interna, sia per la classe CU segue le normali regole evolutive previste dal contratto (NB: il cliente può riscattare tutti i sinistri tranne uno e in quel caso Protezione Bonus torna ad operare);
- una volta concessa (acquistata) Protezione Bonus opera anno su anno, ossia non deve essere revocata né al primo sinistro (neutralizzata), né dopo più sinistri.

Il sinistro verso il quale **Protezione Bonus** si attiva è quello che determina la penalizzazione del contratto; pertanto:

- il singolo sinistro pagato anche parzialmente con responsabilità principale (almeno il 51%)
 - cumulo di sinistri paritari per una responsabilità complessiva di almeno il 51%: riguardo a questa fattispecie va precisato che per penalizzare il contratto tutti i sinistri paritari devono essere presenti nella griglia sinistri dell'attestato. Pertanto, a fronte di un sinistro paritario nell'ultimo periodo di osservazione (del contratto in rinnovo) per la corretta attivazione di **Protezione Bonus** è necessario che la scansione di ricerca sinistri valuti tutte le annualità pregresse per rilevare l'esistenza di altro sinistro paritario non ancora penalizzato:
- a) **in caso positivo:** il contratto va penalizzato per quanto riguarda la classe CU e rinnovato con classe interna inalterata;
 - b) **in caso negativo:** non va attivata Protezione Bonus e il contratto va considerato in bonus.

N.B. Protezione Bonus non viene applicata nel caso di polizze temporanee.

In polizza viene richiamata la Condizione Aggiuntiva "**PROTEZIONE BONUS**"

6.6.16 Sconto "Già assicurato autovettura" (solo motocicli)

Lo sconto "Già assicurato autovettura", è concedibile dall'1 febbraio 2014 per i rischi nuovi e per i relativi rinnovi nei casi in cui in portafoglio sia presente, sia in fase assuntiva sia in fase di rinnovo, almeno una polizza autovettura in vigore facente capo allo stesso soggetto.

Le condizioni di acquisto e di operatività della clausola sono le seguenti:

- Lo sconto è concedibile anche per i motocicli storici e d'epoca;
- affinché lo sconto possa operare vengono prese in considerazione le autovetture ad uso privato, inclusi i fuoristrada omologati come autovetture, le autovetture storiche o d'epoca e gli autoveicoli ad uso promiscuo;
- le quattro figure del proprietario e contraente della polizza motociclo e della polizza autovettura devono corrispondere ad un unico soggetto;
- lo sconto è attivabile solo per sostituzioni a "scadenza annua" e mai per quelle "in corso di contratto".

L'ammontare dello sconto è calcolato in percentuale sul premio motocicli.

6.6.17 Premi minimi e premi massimi

I **premi minimi** e i **premi massimi** (i relativi importi, al netto di imposte e S.S.N., sono riportati in Tariffa) devono intervenire prima dell'applicazione di Protezione Bonus, Sospensione Premio (motocicli e ciclomotori targati), Protezione Rivalsa, Sconto "Già Assicurato autovettura (solo motocicli), Price Cap, riduzioni convenzione, sistema riduzioni tariffarie e diritti di frazionamento ove presenti.

6.6.18 Frazionamento premio motocicli

Se concesso dalla Direzione, è previsto il **frazionamento semestrale** del premio.

6.6.19 Tariffe applicabili

a) Bonus Malus motocicli

La tariffa prevede riduzioni o maggiorazioni di premio secondo le norme riportate nella Condizione "Bonus Malus motocicli" che viene richiamata in polizza.

b) Bonus Malus ciclomotori

La tariffa prevede riduzioni o maggiorazioni di premio secondo le norme riportate nella Condizione "Bonus Malus ciclomotori" che viene richiamata in polizza.

6.7 SETTORE VI

6.7.1 Definizioni

Il presente settore disciplina i veicoli a motore indicati all'art. 58 del Codice della Strada, purché siano immatricolati; se non immatricolati e, nei casi in cui previsto, muniti dell'autorizzazione a circolare su strada, viene richiamata la Condizione Aggiuntiva "ASSICURAZIONE SU TELAIO".

Nel caso di prima assicurazione RCA per veicolo non immatricolato, al contratto nuovo si applicata la CU14.

6.7.2 Tipologie di veicolo

Sono previste le seguenti tipologie di veicolo:

a) **macchine operatrici (tipo "A")**

- macchine semoventi con attrezzature operative varie non rientranti nel successivo punto b)
- carrelli
- mezzi sgombraneve (viene richiamata in polizza la Condizione Aggiuntiva "SGOMBERO NEVE")

b) **rulli compressori (tipo "B")**

- rulli compressori
- macchine per il costipamento, per il livellamento e per lo spianamento del terreno
- scarificatori
- frantumatori
- betoniere (escluse quelle autocarrate)
- mescolatori

- spandigraniglia meccanici
- spanditrici di sabbia
- vibrofinitrici
- cisterne termiche e spruzzatori di bitume
- macchine automatiche per la stesura del manto stradale
- motosaldatrici
- rompighiaccio

c) gatti delle nevi (veicoli a cingoli o a cingoli e pattini non classificabili come mezzi sgombraneve)

- adibiti esclusivamente alla battitura di terreni innevati
- adibiti solo a trasporto di cose
- adibiti anche al trasporto di persone od al trasporto promiscuo di persone e cose

6.7.3 Macchine operatrici e gatti delle nevi utilizzati come sgombraneve

Le macchine operatrici (tipo "A") e i gatti delle nevi che vengono temporaneamente utilizzati per lo sgombero della neve e/o attività di spargimento di cloruri, sabbia ecc. devono essere muniti di specifica autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente.

In polizza viene richiamata la Condizione Aggiuntiva "**SGOMBERO NEVE**".

6.7.4 Rimorchi

□ rischio circolazione

Sono previsti sovrappremi per i rimorchi di:

- **macchine operatrici**;
- **gatti delle nevi**; in polizza viene richiamata la Condizione Aggiuntiva "**MOTOSLITTE- GATTO DELLE NEVI**" che esclude dalla garanzia i danni derivanti dal traino di barelle con feriti e/o il traino di sciatori.

□ rischio statico

Per ogni rimorchio identificato con targa propria deve essere emessa polizza separata.

Tale polizza copre i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, i danni derivanti da manovre a mano, nonché sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione del rimorchio stesso.

La corresponsione del premio separato è condizione essenziale per la copertura.

In polizza viene richiamata la Condizione Aggiuntiva "**RIMORCHIO – RISCHIO STATICO**".

□ rimorchio affidato a terzi - garanzia integrativa del rischio da circolazione

La copertura viene prestata gratuitamente in abbinamento obbligatorio alla garanzia "rischio statico".

In polizza viene richiamata la Condizione Aggiuntiva "**RIMORCHIO AFFIDATO A TERZI – GARANZIA INTEGRATIVA DEL RISCHIO DA CIRCOLAZIONE**".

6.7.5 Frazionamento premio

Se concesso dalla Direzione, è previsto il **frazionamento semestrale** del premio.

6.7.6 Tariffe applicabili

a) Tariffa fissa

6.8 Settore VII

6.8.1 Definizioni

Il presente settore disciplina le assicurazioni dei veicoli a motore elencati all'art. 57 del Codice della Strada.

6.8.2 Rimorchi

□ rischio circolazione

E' previsto un premio calcolato su quello relativo alle macchine agricole.

□ rischio statico

Per ogni rimorchio identificato con targa propria deve essere emessa polizza separata ed applicato un **premio fisso** stabilito dall'Impresa in base alla tariffa vigente, **maggiorato** in relazione ai massimali scelti.

Tale polizza copre i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, i danni derivanti da manovre a mano, nonché sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione del rimorchio stesso.

La corresponsione del separato premio suindicato è condizione essenziale per il rilascio del contrassegno e del certificato relativi al rimorchio.

In polizza viene richiamata la Condizione Aggiuntiva "**RIMORCHIO – RISCHIO STATICO**".

□ **rimorchio affidato a terzi - garanzia integrativa del rischio da circolazione**

La copertura viene prestata gratuitamente in abbinamento obbligatorio alla garanzia "rischio statico".

In polizza viene richiamata la Condizione Aggiuntiva "**RIMORCHIO AFFIDATO A TERZI – GARANZIA INTEGRATIVA DEL RISCHIO DA CIRCOLAZIONE**".

6.8.3 Macchine agricole utilizzate come sgombraneve

Le macchine agricole che vengono temporaneamente utilizzate per lo sgombero della neve e/o attività di spargimento di cloruri, sabbia ecc. devono essere munite di specifica autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente.

Tale copertura non può essere inferiore a 60 giorni.

In polizza viene richiamata la Condizione Aggiuntiva "**SGOMBERO NEVE**".

6.8.4 Frazionamento premio

Se concesso dalla Direzione, è previsto il **frazionamento semestrale** del premio.

6.8.5 Tariffe applicabili

Tariffa fissa.